

P E R

Coloro che han querelato il Dottor D. Vincenzo Aſcione paſſato Governatore, e Giudice della Regia Torre del Greco, in tempo del ſuo Sindicato.





In Banca di Buonocore.
Lo Scrivano de Luca.

Si quis est, cujuscumque loci, ordinis, dignitatis, qui se in quemcumque Judicum, Comitum, Amicorum, vel Palatinorum meorum, aliquid veraciter, & manifeste probare posse confidit, quod non integre, atque juste gessisse videatur; intrepidus, & securus accedat; interpellet me, ipse audiam omnia, ipse cognoscam; & si fuerit comprobatum, ipse me vindicabo. Dicat securus, & bene sibi conscius dicat. Si probaverit, ut dixi, ipse me vindicabo de eo, qui me usque ad hoc tempus simulata integritate deceperit. Illum autem, qui hoc prodiderit, & comprobaverit, & dignitatibus, & rebus augebo, &c.

Costant. Magn. L. 4. C. T. de accusationib.





A ſperienza coſtante di gran tempo paſſato apertamente ci dimoſtra, che li Governatori, e Giudici 'nſieme della *Regia Torre del Greco* non mai da quei Cittadini ſi ſieno invitati a render conto della giuriſdizione, che quivi han ſoſtenuta; in maniera che anche dopo del tempo legittimo, non han ceſſato di eſercitarla, ſe non per occupare cariche maggiori, a cui per Sovrana Clemenza ſi ſono deſtinati. Il ſolo *Dottor D. Vincenzo Aſcione* ora ne reca un contrario eſempio. Abuſandoſi egli non poco di una tal carica conferitagli, immantinente dopo il corſo dell' anno, di Real ordine fu coſtretto di dar luogo al ſucceſſore, e di eſporſi al *Sindicato* (1). Il querelò la Univerſità della detta *Torre del Greco*; ed il querelarono inſieme molti di lei Cittadini. Si dolſe fortemente de' *Querelanti*, adattando loro l' odioſo carattere d' *Impoſtori*. Pervenuto il giudizio del *Sindicato* al termine preſcritto,

(1) *fol.* 124. *acta orig. Syndic.*

to, i *Sindicatori* col voto del *Confultor* eletto, il dichiararono inabile ad efercitar in avvenire fimili 'mpieghi: gli dieder il bando dalla detta *Torre del Greco* per anni due: ed in fine il condannarono a reftituir alcune quantità a cagione de' fiscali proventi fuor del giufto efatte (2).

A tal condanna ei reiterò di gran lunga le fue doglianze, e le maldicenze infieme contra de' *Querelanti*, e contra de' *Giudici* del fuo *Sindicato*. Addufse l' appello alla G. C. da cui fu del tutto affoluto: i *Sindicatori*, il *Confultore*, ed i *Querelanti* furon condannati alla emenda delle fpefe, e delle diete; ad uno de' quali foltanto, ed al *Regio Fifco* furon riferbate le ragioni nel giudizio ordinario (3).

A così fatta determinazione di buon grado accordandofi, ha avuto ben motivo di accrefcer fenza fine, e di moltiplicare le fue querele, efaltando per ogni dove la fua innocenza, e l' altrui calunnia. Quefte fue voci da per tutto fparfe, e confufe, come ofcurar non poffono le chiare pruove, che 'l convingono Reo di varj misfatti, non gli giovano ne punto, ne poco; anziche valendofene i *Querelanti* per acuti, e penetranti ftrali, contra di lui medefimo rivolgendoli, efpugneranno fenza fallo l' oftinata fua baldanza, e vieppiù il convinceranno de' falli commeffi a danno di tanti noftri Concittadini.

S' eglino finora per modeftia, e per dovuto rifpetto ad un

(2) *fol.* 147. *ad* 148. *acta origin. Syndic.*
(3) *fol.* 70. *proc. Syndic.*

un Regio Offiziale, non han osato di esporre al pubblico le diloro ragioni, e le giuste querele, ora che loro mal si adatta l' ignominioso carattere d' *Impostori*, sono da dura necessità costretti di manifestar a tutti, che s' egli a torto grida vendetta, essi a ragione esclamano giustizia; che s' egli fuor del giusto si duole della pena ingiontagli da' *Sindicatori*, la pena stessa a misura di tanti suoi reati, gli si deve oh di quanto, accrescere ed avanzare.

Ora che la causa viene a decidersi nel S. R. C. collo 'ntervento del zelantissimo Signor *Avvocato della Real Corona*, e del Signor *Uditore de' Reali Eserciti* in grado di gravame proposto da' *Querelanti* medesimi contra del decreto della G.C. (4); si vegga di grazia quale, e quanta sia la ragione, che ad esso loro si appartiene, prima generalmente, riguardandosi 'l decreto stesso a parte a parte, ed indi particolarmente riguardandosi ad una ad una le addotte querele. Così rimarrà ciascuno ben persuaso della giustizia di loro, e dell' altrui non convenevoli maldicenze, ed ingiuste doglianze.

Si esamina il decreto della G. C. quanto è in se stesso.



Omincia il decreto, ch'essa G. C. diè fuori ne'6. di Luglio dello scorso anno 1771., così. *Nullitates propositas pro parte D. Vincentii Ascione obstare* . . . . Non si proceda innanzi; e quì si desti per poco l' altrui pensiero, e rifletta.

I. Le nullità, ch' al numero di quattro si vuole, che proposte si sieno dal *Governator Ascione*, come non portano la data del tempo in istesso, ne'l nome, e cognome di colui, che le produsse (5) riputar si deb-

 bo-

(4) *fol.71.proc.Syndic.* (5) *fol.14.ad 18.proc.Syndic.*

bono come se non mai presentate si fussero. Così prescrisse il *Conte di Lemos* nel 1616. (6), e'l *Conte di Monterey* eziandio nel 1637. (7). Nè altrimenti, per tacere degli altri Legislatori, si stabilì colla Costituzione del 1738. (8); e nello scors' anno 1771. per vieppiù ciò confermare l' invittissimo nostro *Sovrano* determinò, e prescrisse (9). Ora come poteva la G. C. dichiarar per valide e ferme così fatte nullità; quandocche le Prammatiche tutte a tal proposito emanate inviolabilmente proibivano di riceversi, non che di discutersi, in maniera che pena non lieve a' trasgressori veniva imposta? Come mai potrà questa prima parte del decreto confermarsi, se alle nostre sagrosante leggi non bene si adatta, e corrisponde?

II. Ma si finga, che le nullità prodotte si fussero leggittimamente. Non può in dubio rivocarsi, che pendente il giudizio del *Sindicato*, nella G. C. si presentarono. *I Sindicatori*, ed i *Querelanti* niuna scienza n' ebbero; se a niuno di essi furon quelle notificate (10). Se il gravame dell' appello si propone in-

(6) *Prag.X.§.80. de offic. Judic.*

(7) *Prag.LXXIX.§.8. de offic. S. R. C.*

(8) §. *V. n.* 18.

(9) In osservanza del Real Rescritto, ne' 16. di Aprile del 1771. fu emanato dalla G. C. il risaputo Bando.

(10) Non vi è in tutti li Procesi copia della nullità, od atto di relata seguita in persona degli Offiziali del *Sindicato*.

innanzi ai Giudici superiori (11), il gravame delle nullità massimamente dell' ordine, sa ognuno, che si propone innanzi a' Giudici stessi, che la causa han trattato (12). E' vero che 'l più delle volte la G. C. conosce delle nullità prodotte avverso della sentenza data fuori da' *Sindicatori*; ma ciò avviene, perche dopo il termine de' giorni quaranta, finita la giurisdizione di loro, comincia quella, che la G. C. sostiene (13). Ora, ciò essendo, come poteansi dichia-

(11) *L. 1. appellandi D. de appellat.* §.3. *Quidem cum majorem Judicem appellare deberet, ita erravit, ut minorem appellet: error ei nocebit: si vero majorem judicem provocavit, error ei nihil oberit: & ita multis constitutionibus continetur.*

(12) E' vero che ne'tempi antichi anche i Giudici superiori conoscevano del gravame delle nullità, per ciò che ne avverte il Giureconsulto *Ulpiano* nella *l.55.D. de re judic. Judex, posteaquam semel sententiam dixit, postea judex esse desinit, & hoc jure utimur, ut judex, qui semel, vel pluris, vel minoris condemnavit, amplius corrigere sententiam suam non possit: semel enim male seu bene officio functus est.* Ma a tempi nostri per la consuetudine del Foro confermata dalle tante leggi del Regno il gravame suddetto si esamina e si discute da quei Giudici stessi, che della causa han deciso.

(13) Tanto è ciò vero, che se proposte le nullità avverso della sentenza, non sia terminato il secondo termine del giudizio del *Sindicato*, a' *Sindicatori* privativamente spetta quelle discutere. *Carrab. par. 2. cap. 12. n. 137.*

rare sussistenti sì fatte nullità, quando proposte non furono innanzi a' *Sindicatori*, che sono i Giudici delegati dal *Principe*? Quando da' medesimi privativamente conoscer doveasene, perche prodotte in tempo, che passato il primo termine a propor le querele, correa il secondo giorno dell' altro termine a proseguirle (14)? Eppure la G. C., che non ancora la Regia Delegazione sosteneva, tali nullità riceve, indi viene a discuterle, ed a dichiararle sussistenti.

III. Si aggiunga, menando più innanzi la ragione de' *Querelanti*, che le nullità suddette nelle mani de' *Sindicatori* presentate si fussero. Non può negarsi, che le medesime riguardano l'ordine giudiziario, che si vuole non essersi serbato, se proposte si sono deciotto giorni prima che la sentenza da' *Sindicatori* si proferisse. Il giudizio del *Sindicato*, che nel brevissimo termine di quaranta giorni è ristretto, in modo che non può neppure per poche ore stendersi, e differirsi (15), non soffre, nè ammette le tante dilatorie eccezioni, ed i scrupolosi difetti dell' ordine (ciocche neppure le nullità contengono) altrimenti compilandosi in sì poco tempo giudizio sì lungo, li *Sindicandi* de' mis-

(14) E' fuor di dubio, che 'l *Governator Ascione* ne' 2. di Luglio del 1770. ad ore 22. depose l'offizio, e si espose al *Sindicato*, *fol*. 1., & *a t. acta origin. Syndic.*, e ne' 23. del detto mese produsse nella G. C. le sapute nullità di ordine, *fol*. 14. *ad* 18. *proc. Syndic.*

(15) *Pragmat. incip. Illustre* §. *nel tomar del Syndicandos, in rub. de composition. Prag*. 4. *de Syndic. offic.*

misfatti commeſſi ne andrebono impuniti (16). Non è queſta la prima volta, che le dilatorie eccezioni, per non menar tant' oltre i giudizj, ſi riſerbano da' *Giudici* a diſcuterſi nel tempo della deciſione della cauſa principale (17); quale ſeguita ſvaniſcono del tutto, e ſi hanno come ſe non mai addotte ſi fuſſero (18). Quindi ſiami permeſſo di affermare, che per eſſerſi da' *Sindicatori* alla ſentenza pervenuto, le propoſte nullità furon col fatto riggettate; onde non poteanſi dalla G. C. in modo alcuno dichiarar ſuſſiſtenti.

IV. Ultimamente ſi avverta, che il *Governator Aſcione* due giorni prima di eſporſi al *Sindicato*, o ſia ne' 30. di Giugno del detto anno 1770. ben ricordandoſi de' falli commeſſi, a ragione previde, che li *Sindicatori* eligendi, comechè ſuoi dipendenti ſtati fuſſero, non l' averebbono al certo aſſoluto e liberato. Ond' egli domandò, ed ottenne dal Signor Giudice *Torelli*, che li *Sindicatori* medeſimi procedeſſero *juris ordine ſervato*, ed eſſendo in voto di condannarlo, *pro recognitione gravaminum*, rimetteſſero alla G. C. gli atti originali (19).

Ne' 20. del ſeguente meſe di Luglio impetrò dal Signor Giudice *Puoti* ciocche domandato avea, cioè: *caſu*

(16) *Capit. Regn. Deteſtantes. Rit.* 284. *Pragm.* 1. *de ordine judic.*

(17) *De Roſa prax. civil. part.* 1. *cap.* 5. *n.* 13. *Motill. de grad. citation. n.* 222. *Gallup. part.* 2. *cap.* 10. *n.* 6.

(18) *Pragm.* 4. §. 17. *de dilation.*

(19) *fol.* 1. *a t. proc. Syndic.*

casu quo fuerint productae querelae, magnifici Syndicatores procedant servatis servandis ad discussionem illarum infra terminum statutum a Regiis Pragmaticis (20).

Nel giorno appresso, ben sapendo, che contra di lui eransi più querele proposte ricorse altra volta dal Signor Giudice *Torelli*, da cui fe interporre il notato decreto, che dinanzi riportato avea (21). Di ciò non contento ne' 30. del detto mese di Luglio domandò, ed ottenne, che per la terza volta così fatto decreto s' interponesse (22).

In fine a farla breve, ne' 9. del seguente mese di Agosto, ad istanza di lui esso Signor Giudice *Torelli* prescrive a' *Sindicatori*, ch' *expleto termino officii Syndicatus*, più non procedano, e gli atti alla G. C. rimettano (23).

Il *Governator Ascione* degli ordini spediti si valse, poicche non mancò di farl' intimar agli Offiziali del suo *Sindicato* (24). Prima de' 22. del detto mese di Luglio non mai si riserbò le ragioni per addurre le nullità degli atti. Dallora in poi non si legge in tutte le sue istanze, che alle proposte insussistenti nullità abbia inerito, o di esse abbia fatto parol'almeno-

(20) *fol.* 10. *a t.*
(21) *fol.* 11. *a t.* *proc. Syndic.*
(22) *fol.* 21. *a t.*
(23) *fol.* 146. *acta orig. Syndic.*
(24) *fol.* 5. *&* *a t. fol.* 10. *fol.* 12. *fol.* 22. *proc. Syndic.* *d. fol.* 146. *acta origin. Syndic.*

meno. A buon conto egli col fatto a tali nullità venne a cedere, ed a rinunziare. In vero di quelle niun conto più tenendo, presentò i suoi articoli: fe esaminar i Testimonj da essolui prodotti, ripulsò quelli ad istanza de' *Querlanti* esaminati: ed in somma fe tutt' altro, che conveniva per la sua difesa, che forma un volume intitolato *Acta defenctionum*. A ragione dunque la G. C. non potea discutere, e tanto meno dichiarar sussistenti le nullità suddette, se colui, che le produsse, di sua volontà proceduto avendo ad atti ulteriori, ed inretrattabili, alla discussione di esse col fatto proprio rinunziò, e cedette.

E si dica pure il resto. Poichè la G. C. ricevendo le nullità, tenea in mente di farle discutere; perche non darne scienza a' *Sindicatori*; acciocche senza procedere innanzi quelle venissero a discutere? Perche colla sua autorità non vietar loro di proceder almeno ad altro atto? Loro allo 'ncontro non si da scienz' alcuna, anziche si prescrive con reiterati ordini di proceder innanzi fino ad interporre la sentenza. Dunque ben dir si può, che la G. C. avendo per vero, che le nullità medesime erano, come lo sono, del tutto insussistenti, non meritavano perciò di esser discusse. Ciò essendo in qual colpa mai sono i *Sindicatori*, e'l *Consultore* inciampati, per non aver discusse le nullità suddette? Eglino forse discuter doveano quelle nullità, delle quali niuna scienza aveano? Forse che procedendo innanzi non abbiano ciecamente agli ordini della G. C. ubbidito? Se colpa, e difetto in ciò vi sia, non mi saprei dire di chi mai si fusse, ed a

chi

chi mai imputar si dovesse.

Più. Si richiamano gli atti dalle mani de' *Sindicatori* con reiterati ordini della G. C. in grado di gravame, nel caso, che il *Governator Ascione* condannato si fusse. Costui con sentenza si condanna, e quindi alla G. C. gli atti pervengono. La sentenza dunque era quella, che solamente esaminar doveasi, s' era ben fatta, e non il gravame delle nullità di ordine prodotto dieciotto giorni prima, che la sentenza medesima si proferisse. Tanto potrà bastare, senz' aggiunger di più, per conoscersi apertamente, che la prima parte del decreto suddetto non possa in modo alcuno confermarsi, ed eseguirsi.

Siegue il decreto della G. C. così. *Ac proinde expediantur, & consignentur literæ liberatoriales, &c.* Di grazia si consideri per poco quest' altra parte del decreto.

E' fuor di dubio, che il *Governator Ascione* avverso della sentenza proferita da' *Sindicatori* non abbia prodotto il gravame suspensivo delle nullità, ma solamente il gravame dell'appello nella G. C. della Vicaria. E' vero, che li *Querelanti* avverso della sentenza medesima le nullità proposero (25); ma con istanza vi rinunziarono ben presto, domandando di essa sentenza la pronta esecuzione (26). Cosifatta diloro domanda fu fondata sulla legge, che a questo modo prescrive. *Ita tamen, quod per querelam, vel appellatio-*

(25) *fol.* 149. *& a t. acta origin. Syndicat.*
(26) *fol.* 68. *ad* 69. *proc. Syndicat.*

tionem a ſententia hujuſmodi Syndici interpoſita, executio ipſius ſententiæ non retardetur, præſtita cautione per eum, in cujus beneficium dicta ſententia ſecuta fuit, de reſtituendo, & reſolvendo in caſu retractationis (27).

Ciò però non oſtante la G. C., come ſi è detto determinò altrimenti. A ragione ſi ſpera, che non così determinerà il S. R. C., ſe la ſentenza de' *Sindicatori*, per non eſſerſi 'mpedita col ſuſpenſivo gravame, la legge vuole, il coſtante metodo di giudicare ci perſuade, ed i noſtri Dottori ci avvertono che del tutto eſeguir ſi debbia e menar ad effetto (28).

Paſſa oltre il decreto della G. C., ed a danno de' *Querelanti*, così ſoggiugne: *Supradicti Querelantes, Syndicatores, & Conſultor Syndicatus ſolvant litis expenſas, ac dietas per præfatum de Aſcione vacatas, ſervata forma Regiæ Pragmaticæ*. Queſt' altra parte del decreto, come la più importante, eziandio conviene, quantun-

(27) *Prag.* 1. *de ſyndicat.official.*

(28) Ne' *Sindicati* diſcuſſi nella G. C. di D. *Tommaſo de Roſa* Governatore della Città di *Sorrento* nel 1668. in Banca di *Salerno*, di D. *Giulio Bareſe* Governatore della Città di *Altamura* nel 1703. in Banca di *Polſi*, e di D. *Angelo Piccolomini* Governatore della Città di *Averſa* nel 1710. appo lo Scrivano *Marotta*, eſſendoſi prodotto l'appello, e non le nullità avverſo delle riſpettive ſentenze, le medeſime precedente cautela furon eſeguite. *Niger in cap.Regni item ſtatuimus, in rub.de ſyndicat. Aſflict.dec.*231.*n.*5. *& in dec.*358.*n.*8.*Carrab.loc.cit.&c.*

tunque brevemente, esaminarsi.

I. Si avverta, che la G. C. avendo dichiarato sussistenti le addotte nullità di ordine, venne a dichiarar nulli gli atti antecedentemente formati, e più nulli ancora gli atti posteriori fatti nel secondo termine a proseguire le proposte querele. Sicchè della giustizia di esse non venne a decidere, se ben conobbe, che gli atti erano del tutto nulli, ed invalidi, onde non poteane ciò derivare. Ciò essendo, o sia perche l'azione non erasi bene promossa, o sia perche gli atti erano difettosi, il *Governator Ascione* assolver si dovea piuttosto dall' osservanza del giudizio, che del tutto liberarsi. Intanto la cognizione, ed esame delle querele suddette riserbar si dovea ad altro giudizio. Così bene spesso, massimamente in simili cause, è stato uso di farsi; altrimenti coloro, che non bene la giustizia han amministrata, de' falli commessi rimarrebbono impuniti (29). Ora se la G. C. non ha deciso della sussistenza, od insussistenza delle querele addotte, perche non ri- fer-

(29) *Maranta* nella sua pratica *part.* 5. Per lo suddetto Governatore *de Rosa*, la G.C.a Ruote giunte ne' 2. di Novembre del 1698. determinò: *Expediantur, & consignentur literæ liberatoriales in beneficium dicti magnifici D. Thomæ de Rosa, salvis juribus, si quæ competunt quærelantibus in alio judicio, & interim neutra pars pro expensis molestetur pro causis, ut ex actis*, per testimonianza del *Carrabba p.2.cap.13.n.9. Broya in prax.civil.cap* 17 *de syndic.official.n.*74. & 75.

ſerbare a coloro, che le han propoſte le ragioni da ſperimentarle in altro giudizio, e quelch' è peggio perche condannarli anche all' emenda delle ſpeſe, e delle diete? Forſe che in altro giudizio legittimamente compilato, riuſcendo a' *Querelanti* di meglio provare la di loro intenzione, non ſi ſarebbe il *Governator Aſcione* condannato; e quindi nel circolo vizioſo entrando eſſer tenuti a ripeter da eſſo lui e le ſpeſe, e le diete? Queſta è la ragione per cui decidendoſi dell' ordine, e non della giuſtizia della cauſa, non mai da' noſtri Magiſtrati ſi viene alla condanna delle ſpeſe (30).

II. In oltre. Le leggi tutte preſcrivono, che coloro i quali una ingiuſt' azione promuovano, debbiano alla emenda delle ſpeſe condannarſi (31). In rapporto a' *Sindicati* ſi ha la Prammatica de' 21. di Maggio del 1756. con cui il Glorioſo Monarca delle *Spagne Carlo III.*, che 'l Cielo ſempre più feliciti, preſcriſſe, *che ſieno condannati coloro, i quali propoſero le ingiuſte querele . . a riſare al Giudice il danno ſofferto*. Ora nel giudizio preſente, come mai potrà dirſi, che le querele propoſte, ſieno ingiuſte, ſe 'l valore di eſſe non ſi è eſaminato e di-

(30) *Rit.* 293. *Item ſervat ipſa Curia in prima cauſa, nec in civilibus, nec in criminalibus aliquem condamnare in expenſis.*

(31) *L.properandum* 13.*Cod.de judic.*§ 6.*L.*4.*non ignoret C. de furt.*, & *lit.expenſ.L.*28. *qui ſolidum D.de legat.*2. *Conſt.Reg. Divorum Principum de expen.Conſtit. univerſos*, & *ſingulos*, &*c. Prag.*1.*de anno* 1477. *eod.* & *de anno* 1738.§.1.*n.*33.

discusso. Vi sien' occorsi difetti, ed errori: si sieno commesse irregolarità senza numero nella formazione degli atti. Si vuole dippiù. Come tuttociò non è avvenuto per malizia de' *Querelanti*, ma per colpa, e difetto de' *Sindicatori*, e del *Consultore*, a danno di costoro imputar si deve e rifondere, e non a danno di essi *Querelanti* (32); altrimenti per colpa di uno si recarebbe ingiuria ad altri; e doppia ingiuria, quantevolre, oltre alla propria ragione, che gli si toglie, gli si aggiunga il grave peso della emenda delle spese e delle diete (33). Neppure i difetti d' ordine, se mai ve ne sieno, imputar si devono a colpa di coloro, che i *Sindicatori*, e 'l *Consultor* elessero; se vuole la legge, che l' *Assessore*, che dal Magistrato è prescelto, abusandosi della carica conferitagli, dev' esser mallevadore de' falli, che commette, e non il Magistrato medesimo, che 'l destinò ed elesse (34). A conchiudere dunque, quest' altra parte del decreto della G. C. più ch' ogn' altra, è pur troppo giusto, che dal S. R. C. venga del tutto emendata e corretta.

Viene quasi al fine il decreto della G. C. a così determinare. *Verum pro deductis falsitatibus contra Querelantes sint salva jura Regio Fisco, & Partibus in judicio ordinario*. Prima ch' io passi oltre, giova non poco rifletter alquanto su quest'altra parte del decreto.

I. Non

(32) *Eadem L. non ignoret. & L. 1. D. si Tutor, vel Curator, &c.*

(33) *L. 74. D. de R J. Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri.*

(34) *L. 2. D. quod quisque juris in alterum, &c.*

I. Non è fuor di propofito avvertire, che 'l degno Difenfore del *Governator Afcione* arringando nella Ruota della G. C. diffe, che, nella compilazione del giudizio del *Sindacato*, fi erano due falfità commeffe in pregiudizio del fuo Clientolo. La prima, perch' erafi cambiata in un decreto interlocutorio fatto da' *Sindacatori* la data de' 23. in quella de' 25. del mefe di Luglio del 1770. La feconda, perche in un proceffo di adulterio formato in quella Regia Corte eranfi tolti via i primi fogli al numero di undeci.

Tali falfità a bella pofta imaginate non fi erano negli atti dedotte, ne finora dedotte fi fono. Come dunque poteanfi riferbar al *Governator Afcione*, ed al *Regio Fifco*, fenza neppure la folita claufola, *fi quæ competunt*, quelle ragioni, che non mai eranfi, falvo che a voce dedotte; quando la legge prefcrive, e l' ufo del Foro infegna, che ne' giudizj maffimamente criminali, non mai da' Giudici fi da qualunque providenza, fe non preceda in ifcritto la neceffaria, ed opportuna domanda (35)?

II. E ciò non valga a favore de' *Querelanti*. La G. C. ben conobbe, che per le fognate falfità di fatto mancavano tutti e tre i neceffarj requifiti dalla legge prefcritti, il dolo cioè, la mutazione del vero, ed il pregiudizio del terzo. In fatti ne' 22. del detto mefe di Luglio ad iftanza del *Governator Afcione* li *Sindacatori* determinarono, che per lo giorno appreffo de' 23.

 i *Que-*

(35) *L. fi cui crimen 7. L. in caufis 15. L. accufationis 17. C. de accufat.*

i *Querelanti* avessero data la domandata pleggerìa, altrimenti proveduto si sarebbe , che più intesi non si fussero (36). Nel giorno appresso de' 24. il *Governatore* medesimo non fe nuova istanza. Ne' 25. però presentando a' *Sindacatori* la notifica di così fatto decreto, riportò l' altro con cui si ordinò, che li *Querelanti* a tutto ciò con effetto adempissero, *alias*, *&c.*(37). Questo decreto senza niuna viziatura si vede notificato ad essi *Querelanti* nel giorno stesso de' 25. di Luglio (38). Così fatto decreto come mai portar potea la data de' 23. di Luglio, quando col decreto antecedente in quel giorno proibito era di farsi ? Manca dunque la mutazione del vero. E comechè in quel giorno appunto fatto si fusse, poiche non può negarsi, che ne' 25. seguita n'era la notifica, d'allora in poi, e non dal giorno 23. i *Querelanti* venivano ad esser costituiti in mora. Ed ecco, che quantunque la data de' 23. cambiata si fusse in quella de' 25. di Luglio, niuno pregiudizio cagionato essendosi al *Governator Ascione*, non può in modo alcuno arguirsi altrui dolo e malizia.

In rapporto all' altra imaginata falsità per la mancanza degli undeci fogli, conobbe eziandio la G. C., che ad un tempo stesso dal *Governator Ascione* si procedè contra di *Gaetano Lullo* per cagione di adulterio commesso con *Maddalena Cocozza*, e con *Orsola Vitiello*.

Con-

(36) *fol.* 31. ⎫
(37) *fol.* 32. ⎬ *act. orig. Synd.*
(38) *d. fol.* 32. ⎭

Contra del medesimo due processi d'ordine di lui furon formati divisi in quanto alla mole, uniti in quanto alla foliazione. L' uno di essi per *Maddalena Cocozza* dal foglio primo per numeri naturali giugne fin' all'undecimo, e l'altro per *Orsola Vitiello* siegue dal duodecimo sino al foglio trentaquattro. Così ci attesta di essersi fatto il Mastrodatti della *Regia Corte* di quel tempo *Martino* la *Fragola* (39): nè altrimenti si scorge dalle rispettive ricevute, che ne ferono l'Attuario del *Sindacato* (40), e lo Scrivano di essa G. C. *Giuseppe de Luca* (41). Ed ecco che viene meno la supposta mutazione del vero.

Più. Negli undici fogli, che si dicono esser mancanti, che altro, secondo l'ordine regolare de' giudizj criminali, esser vi potea, se non la informazione. Ma l'uno processo comincia col decreto *capiatur informatio*, e l' altro con tal decreto anche comincia; dunque tal mancanza non vi è stata giammai, nè esser vi potea, anche perche il *Governatore* medesimo fe seguentemente il decreto: *prosequantur ordinatæ informationes contra rubricatum Cajetanum Lullo* (42). Nè la mala sua condotta

(39) *fol.* 21.
(40) *fol.* 40. } *vol. document.*
(31) *fol.* 62.

(42) Così fatto decreto non è steso, ma si trova scritto di propria mano dal *Governator Ascione* ne' fogli bianchi del processo per *Orsola Vitiello* colla data de' 10. di Gennajo del 1770., in esecuzione del quale, si procedè agli atti ulteriori, *fol.* 29. *& seq.*

dotta in trattar questa causa, come dirò in appresso, può escusarsi cogli atti antecedenti, se apertamente dagli atti susseguenti si manifesta. Dunque di lui pregiudizio non vi è, nè altrui fraude o dolo.

Ora come potea la G.C. mancando tutti li necessarj requisiti, e massimamente il dolo, ch'è'l principale in questa sorta de' delitti, riserbar al *Governator Ascione* le ragioni criminali, quandoche venendo meno il dolo non può innanzi procedersi (43). Quandochè le ideate falsità estimar si doveano per quei rattrovati, e per quei mezzi, a' qnali sono usi di attenersi coloro, che disperati sono della vittoria della causa. Sarà bene dunque moderarsi quest' altra parte del notato decreto.

Ultimamente alla querela proposta da *Domenico Porzio* il decreto della G, C. così viene a terminare. *Quo vero ad querelam propositam pro parte Dominici Portio, sint salva jura eidem Portio, & Fisco, si quæ competunt, pariter in judicio ordinario*. Si vegga se quest' ultima parte del decreto eziandìo sustener si possa.

I. Si sappia, ch' al *Porzio Giuseppe Pellaino* rubò una intera *colata* de' panni, che vendè a *Simone Sannino* per ducati quindeci. Il Ladro incarceratosi confessò il furto colla circostanza di averlo al *Sannino* venduto; il quale essendosi anche carcerato, confessò sinceramente, che i panni suddetti dalle mani di lui avea comperato. Il *Governator Ascione* falsando la deposizione del

(43) *Argumento L.1.§. qui pecora D. de abiceat. L.1 §.1. C. ad L. Cornel. de sicar.*

del *Pellaino* in pregiudizio del disrubato, escarcerò il *Sannino*, dopo di avergli tolti ducati ventiquattro. Ciocche apertamente si ha dagli atti, sicome dimostrerò in esporre sì fatta querela. Adunque contra del *Governator Ascione* reo di baratterìa, e di falso con dolo, e pregiudizio del terzo, si riserbano a *Domenico Porzio* le ragioni, colla clausola *si quæ competunt*; e contra de' *Querelanti* dall' altra parte per sognate falsità non dedotte, che se anche vere fussero, nè pregiudizio altrui, nè dolo contengono, si riserbano ad esso *Governatore* assolutamente le ragioni criminali, senza una tale condizione. E ciò sarà ben fatto, e potrà dal S.R.C. menarsi buono? E si vegga da ciò cos' altra ne deriva.

II. Il giudizio del *Sindacato* si fa a spese della Università, da cui li *Sindacatori* si eleggono. Il *Sindacando* coll' editto, che fa pubblicare invita coloro, che si credono offesi a proporre contra di esso lui le querele. I *Sindacatori* per effetto della propria carica possono ben inquirere contra di esso *Sindacando* (44). Tutto però

(44) *Prag. 1. de Syndic. omnes, & singuli Judices ordinarii, & majores, atque minores, quacumque dignitate, & officio fungentes . . . deposito per eos officio, dare debeant Syndicatum, publice reddendo rationem administrationis, seu parati respondere quibuscumque querelis contra eos propositis civiliter, vel criminaliter, sive mixtis, de commissis, & omissis in eorum officio; contra quos procedi possit per inquisitionem generalem, & specialem per Syndicos in locis ubi administraverint, ab Universitate electos, &c.*

però far si deve, o ad istanza di loro *ex Officio*, o ad istanza de' *Querelanti* fra'l termine prefisso, non di cinquanta giorni, come prima era uso di farsi (45), ma ben vero di giorni quaranta (46). Sicchè il giudizio del *Sindacato* è di pubblica ragione, ed è di sua natura individuo, come sempre si è riputato. Ciò essendo, come poteansi a *Domenico Porzio* uno de' *Querelanti* riserbare le ragioni nell' ordinario giudizio, e nel tempo medesimo condannar ed esso, e gli altri *Querelanti* alla emenda delle spese e delle diete? Forse che non bastava la sola riserba delle ragioni per impedirsi la condanna delle spese?

E vi è di più. Si riserbano ad un tempo stesso le ragioni criminali al *Govenatore* contra de'*Querelanti*, ed a *Domenico Porzio* contra di lui; onde l'uno, e l'altro il carattere sostengono di *Accusatori*, e di *Accusati*. Ciocche la ragione criminale non soffre, nè ammette. Si consideri dunque come si voglia il decreto della G. C. interposto a danno de' *Querelanti*, sempre più si conoscerà, ch' emendar si debbia, e corregere. Ch' è quanto sin dal bel principio io mi era proposto di dimostrare.

Quì aggiunger dovrei, che le nullità di ordine proposte dal *Governator Ascione*, considerate in se stesse, di niun conto

(45) *Tit. Cod. ut omnes Judices tam civiles, quam militares, post administrationem depositam, quinquaginta dies in Civitatibus, vel certis locis permaneant. Constitut. volumus, &c.*

(46) *Cap. item statuimus quod tam Justitiarii, &c.* 132. *Pragm.* 4. *de syndic.*

conto si avessero ad estimare; ma come su questo punto ha scritto un diligente *Avvocato* del nostro Foro, conviene perciò, che io me ne astenca. Tanto più che i nostri Magistrati, e massimamente il S. R. C, niun conto tenendo de' difetti dell' ordine giudiziario, secondo il prescritto dalle leggi del Regno (47), la giustizia sempre più delle cause con accurato esame considerano, e discutono. Quindi ad esporre io vengo le querele, che al numero di undeci, giustamente contra di esso *Governatore* proposte si sono.

Per proceder con metodo ridurrò le medesime a due ordini diversi; in uno ne riporrò trè, che ad altro giudizio si sono riserbate, e nell' altro riporrò le restanti otto, che nel giudizio presente esaminar si devono e discutere.

Quei proposti. Giusep trillo.



Ra inquisito nella Regia Corte della *Torre del Greco Giuseppe Spitrillo*, e per la ferita cagionata ad *Agnello Mellenz* con colpo di coltello *alla genoese* nella gamba sinistra, e per la ferita fatta ad *Onofrio Mazza* con colpo di *Sciabla* nella mano destra (48). I Cerusici destinati estimarono la prima non esser *pericolosa* (49), e la seconda esser *cutanea* (50). Esaminati essendosi ben cinque Testimonj, che constantemente deposero di veduta la ferita fatta al *Mellenz* (51), il

B 4 Go-

(47) *Cap. detestantes. Rit.* 284. *de supplendis defectibus causarum. Pragm.* 1. *de ordin. Judic.*

(48) *fol.* 1. *&* *a t.* *&* 13. *ad* 14.
(49) *fol.* 3. *&* *a t.*
(50) *fol.* 15.
(51) *fol.* 5. *ad* 9. *&* *a t.*

proc. inquisit. cont. Joseph. Spietrillo.

Governator Aſcione diè fuori queſto decreto: *Supradictus Joſeph Spitrillo, ut ſupra inquiſitus, pro enunciata cauſa citetur, & capiatur* (52). Per la ferita cagionata al *Mazza* egli non fe altro decreto, poiche altra pruova non ebbe, che di un ſolo Teſtimonio, che ſolamente la riſſa depoſe ſeguita fra 'l detto *Mazza*, e lo *Spitrillo* (53). Coſtui carcerato eſſendoſi la ſcolpazione ottenne dal *Mellenz* (54), e dal *Mazza* (55). Anelando di eſſere ben preſto eſcarcerato, impegnò a tutto potere il ſuo amico *Antonio de Simone*; acciocchè s' interponeſſe col detto *Governatore*, il quale richieſto eſſendoſi, domandò, per la ſcarcerazione di lui, ducati venticinque (56). E molto probabile, ed è veriſimile, ch'egli alla minor ſomma di ducati ſei ridotto ſi fuſſe; poiche fidato lo *Spitrillo* alla ſcarcerazione promeſſagli, di buon grado, e ben preſto rinunziò alle ſue diſeſe (57); e dopo eſſere ſtato nel carcere per lo breve termine di ore ventiquattro (58), ne uſcì condannato ad anni due di eſilio (59). Ecco perche *Giuſeppe Spitrillo* querelò eſſo *Governatore* della

(52) *fol.* 10.
(53) *fol.* 16. *ad* 17.) *proc. inquiſit. contr.*
(54) *fol.* 18.) *Joſeph. Spitrillo.*
(55) *fol.* 19.
(56) Così ſi legge nella ſua depoſizione, *fol.* 8. & *a t.* del proceſſo di tale querela.
(57) *fol.* 20. *d. proc. inquiſition.*
(58) Ciò ſi ha dalla depoſizione del querelante *fol.* 1. del proceſſo di tale querela.
(59) *dict. fol.* 20. & *a t. d. proc.*

della indebita esazione de' ducati sei (60). *Giovanni di Donato* con giuramento ci attesta di avere con propria mano pagato tal somma al Mastrodatti di quella Regia Corte (61). Il suddetto *Antonio de Simone* (62), ed *Agostino di Donato* (63) *de auditu* tuttociò anche con giuramento contestano.

Il *Governator Ascione* per questa querela non ha pruova in contrario. Ben vero però nel suo costituto, che scrisse di proprio pugno, disse *di non aver esatto mai in tutto il tempo somma veruna dal suddetto Spitrillo, il quale se mai avesse pagato qualche cosa, o somma, dovea specificare in mano di chi l' avesse data, perche era certo, che non era venuta in poter suo; e che come questa non pareva, che fusse accusa criminale, ma che se mai al suddetto Spitrillo spettava qualche ragione, questa si dovea vedere inspectis actis in judicio civili* (64).

I *Sindacatori* menando buono al *Governatore* ciocchè col suo costituto egli preteso avea, determinarono: *respectu primæ querelæ Josephi Spitrillo de indebita exactione pœnæ fiscalis... sint salva jura in judicio civili.* Di che dunque esso *Governatore* si duole, se li *Sindacatori* gli hanno accordato ciocchè ha preteso? Eppure non contento della propria sua domanda, ha lo spirito di

---

(60) *dict. fol.* 1.
(61) *fol.* 9. *ad* 10.
(62) *dict. fol.* 8. *&* *a t.*
(63) *fol.* 11.

(60)–(63): del Processo di tale querela.

(64) *fol.* 85 *acta orig. syndic.*

di esclamare : *ecco calunniosa la querela altrettanto, quanto ingiusto il sint salva jura?* Eppure la G.C. dando orecchio alle sue voci viene a concedergli più di quello, ch'egli stesso non avea saputo domandare? Ora si dia un picciolo sguardo all' altra querela.

a II. *da* e Ri-

Lcuni Creditori del *Conte Barnaba* per soddisfarsi de' rispettivi crediti, domandarono nella Regia Delegazione de' *Cambj*, ed ottennero, che si fusse sequestrato il vino, che trovavasi in potere de' dilui Censuarj. Nelle mani di costoro, cioè di *Luca Vitiello* se ne sequestrarono botti dieci, e nelle mani di *Pasquale Paduano*, e di *Giuseppe Rispolo* altra quantità ne fu sequestrata. Si spedirono seguentemente gli ordini per la vendita, che furono diretti alla suddetta Regia Corte. Consentirono i Creditori, che le botti dieci sequestrate nelle mani del *Vitiello* si fussero vendute ad *Agnello Jenco* alla ragione di ducati ventisette per ogni carro (65). Quindi 'l *Governator Ascione* ne' 18. di Gennajo del 1770. determinò che tragittato si fusse il vino comperato, ed il vino, che trovavasi appo del *Paduano*, e del *Rispolo*, *cum effectu* si fusse venduto (66). Dipoi si espose venale, e ad estinto di candela rimase a *Francesco Riveccio*, alla ragione di ducati venticinque il carro; il di cui prezzo di ducati dugento ventiquattro, e grana sessantadue si rimise alla suddetta Regia Delegazione, decimato in ducati sette, e grana venti

(65) *fol. 3. & a t. vol. script. præsent. pro part. D. Vincent. &c.*

(66) *fol. 4. dict. vol. script.*

venti occorsi per la formazione degli atti (67).

Intanto esso *Agnello Jenco* avendo avuta scienza, che 'l vino del *Rispolo* si liberava al *Riveccio*; quandochè egli 'nsieme col suo fratello *Vincenzo* avealo antecedentemente comprato colla caparra di ducati otto, a ducati ventisette il carro; quindi unito col detto suo fratello, e col *Riveccio* medesimo, si portò dal *Governatore*, facendogl' istanza; acciocchè il vino suddetto per suo conto rimanesse, a ragione del prezzo convenuto, ch' era di vantaggio al *Rispolo* di carlini venti a carro. Quantunque il *Riveccio* rinunziando agli atti a suo benefizio formati, assicurato avesse ben mille volte il *Governatore*, ch'egli consentiva, che così si facesse; pur tuttavia gli ordini si diedero, perchè la vendita immantinente si eseguisse per ducati venticinque a carro. Così fu fatto. Ed in tal modo il *Rispolo* venne a soffrir il danno di circa ducati sei per botti cinque, e più di vino vendute meno del convenuto, e di altrettanti per le spese degli atti. Ed ecco perche ebbe ben egli motivo di querelar il *Governatore* nel suo *Sindacato*; onde sì fatta querela porta la rubrica: *de damnis illatis erga personam Josephi Rispolo*.

Il *Governatore* costituito essendosi su questa querela, di suo carattere rispose, *esser tale querela insussistente, perche non ha niuno aspetto di causa criminale, ma mera e pura civile, se mai regessero le cose, che detto Querelante dice, le quali sono calunnie, perciò apparendo la verità della processura fatta per la vendita di*

---

(67) *fol. 5. ad 6. d. vol. script.*

di detto vino dagli atti, ch' esistono presso la Delegazione de' cambj, per ordine della quale fu detto vino venduto, e furono gli atti trasportati una col danaro presso di detta Delegazione, e perciò disse farsi esibire (68).

Da così fatta diligente, ed astuta risposta, si mosse il *Querelante* a provare la sua intenzione. Fe esaminare cinque Testimonj, de' quali li primi tre sono li suddetti *Agnello*, e *Vincenzo* Jenco (69), e *Francesco Riveccio*, e gli altri due sono *Agnello Rayola*, ed *Ambroggio Lombardo* (70). Costoro adducendo sofficiente ragione de' diloro detti contestemente depongono il fatto nel modo appunto che ho narrato.

Non avendo pruova in contrario il *Governatore*, per iscusarsi inventa a bella posta un *equivoco*, a cui ricorre. E' dice, *che si vuol fare però una tale uniformazione di deposizioni è vera, ma ciò non ostante la querela è calunniosissima, e si sostiene sopra un equivoco*. Ora se a me riesce dileguare questo *equivoco*, poiche la pruova *è vera*, potrò ben dire, che il *Governatore* sia reo convinto de' danni cagionati al *Rispolo*. Ecco in breve qual' è il sognato *equivoco*.

Si vuole, che il *Governatore* col decreto che interpose riserbato avesse ad *Agnello* Jenco le cinque botti di vino, e del dippiù, che rimaneva in potere del *Rispolo* or-

---

(68) *fol.86. act.orig.syndic.*

(69) *fol.5. & 6.proc. de damn. illat. erga person.* Joseph. *Rispolo.*

(70) *fol.31.ad 32.33.ad 34.& 35.ad 36.act.impiguat.*

ordinata ne avesse la vendita. Ma il suo decreto mi pare che va altrimenti, se così stabilisce: *Et respectu Josephi Rispolo, & Paschalis Paduano cum effectu procedatur ad venditionem* (71).

E' vero, che si permise al *Jenco* di potersi tragittar il vino; ma quel vino appunto, che per botti dieci avea comperato dal *Vitiello* alla ragione stessa di ducati ventisette il carro, e non quello, che per botti cinque dal *Rispolo* dovea ricevere. Il prezzo è lo stesso, ma il vino nel genere, e nella quantità è diverso, e le persone non sono le medesime. Ecco ciò che si raccoglie da' documenti estratti dal processo della suddetta Regia Delegazione, a cui 'l *Governatore* medesimo si è rimesso. Ed ecco che del tutto l' *equivoco* rimane sciolto.

Ma se la pruova *è vera* si attenda per poco almeno. Se i Fratelli *Jenco* han deposto, ch' essi per volontà del *Governatore* non poterono avere dal *Rispolo* il vino comperato: se il *Riveccio* sinceramente ciò contestando aggiunse, che dal *Governatore* medesimo fu costretto a riceversi 'l vino suddetto: ed in fine se gli altri testimonj tutto ciò han confermato; a che dunque durar altra pena in escogitar *equivoci* di simil fatta. Quindi si dica, che il *Governatore* s' impegnò al più che potè di far vender il vino medesimo, per decimarne il prezzo a titolo di spese, poco curando l' altrui danno, ed interesse.

E pure la G. C. non ostante, che dicesse il *Governator* esse-

(71) *dict. fol. 4. ejusd. vol. script.*

essere tale querela insussistente , perche non ha niun aspetto di causa criminale , ma mera , e pura civile , non permette ad un miserabile uomo , che ha patito il danno di proseguire le sue ragioni , nemmeno nel giudizio civile , anziche aggiugnendogli peso più grave il condanna sin'anche alla emenda delle spese , e delle diete.

Ora potrà cessare la *meraviglia* che 'l riverito *Avversario* si fa dell' *Assessore* , con dire che 'l medesimo *di una tal frode era stato avvertito . . . E pure non ebbe riparo sopra questa querela di dire sint salva jura in judicio civili* . In vero il *Governatore* come reo convinto condannar doveasi alla emenda de' danni cagionati al *Querelante* . Ma s' egli nol fe , nè il fe la G. C. , si spera ch'ora il faccia il S. R. C. . Se la *uniformazione di deposizioni è vera* : se 'l sognato *equivoco* è svanito : se è fuor di dubio , che 'l *Querelante* stesso il danno ha patito per colpa del *Governatore* , sarà pur troppo giusto che gli si rifaccia , e gli si compensa.

III. An... avo ...ome... ...ofa-


Ntonio Ciavolino , e *Domenico Garofalo* per alcune ingiurie verbali fatte a *Micchele Ascione* , d'ordine del *Governatore* furon amendue citati ; l' uno come *Principale*, l' altro come *Testimonio*. Trattenuti essendosi di andar alla presenza di lui , si eseguirono loro alcuni pezzi di oro ; ch' essi non poterono riavere dal *Governatore*, se non dopo di avergli pagato ducati cinque, e grana venti. N'esposero quindi nel suo *Sindacato* la querela d' indebita esazione . Il *Governatore* costituito essendosi , fu del tutto negativo , e si rimise agli atti (72), che

(72) *fol.* 85. *acta orig. Syndic.*

che finora non si sono rattrovati, perche non mai per tale causa fatti. I *Querelanti* per mezzo del *Serviente* di quella Regia Corte *Simone di Giacomo*, ch'eseguì gli ordini feron costare l'esecuzione de' pezzi di oro (73). Non essendo loro riuscito di acquistar altra pruova, non si danno essi altra pena. Ora esclami pure a sua bella posta il *Governatore Ascione* profittando della mancanza della pruova, ch'io, senza trattenermi di vantaggio, vengo ad esporre le altre querele, che per esser le maggiori, e le più gravi, meritano maggiore, e più grave considerazione. Queste sono quelle, che nella seconda classe io ho riposte.



A prima di esse, che mi si para innanzi, si è proposta dalla Università della detta *Torre del Greco*, a cagione di aver esso *Governator Ascione* del tutto contravvenuto alle di lei Capitulazioni, e Privilegj di Real Assenso muniti, che nell'ingresso del suo Uffizio con giuramento, ad esempio de' suoi Antecessori, obbligato s'era di strettamente osservare: e di essersi eziandìo approfittato di tutti li proventi, contravvenzioni, e pene fiscali, che per due delle tre parti, ad essolei, non v'è chi 'l contrasta, spettavano.

Querel proposta la Un tà dell re del co.

Agli antichi utili Padroni della *Torre del Greco Duchi di Medina Sidonia*, *Conti di Perlipsi*, e *Principi di Stigliano* era concessa, non altrimenti, che agli altri Feudatarj del Regno la giurisdizione del *mero*, e del *misto Imperio*, che a titolo di compra, è gran tempo passa-

(73) *fol.* 8. *ad* 9. *del proc. di tale querela.*

paſſato, all' Univerſità della detta *Torre* pervenne. Il di cui titolo, ſenza ripeterlo altronde, di leggieri può raccoglierſi dalle di lei *Capitolazioni*, che fin dal 1522 con Real Beneplacito furon confirmate.

Si legge in eſſe, che i vice-Re di quel tempo conceſſero a quei *Sindaci*, ed a'di loro ſucceſſori: *adminiſtrationem meri, & mixti Imperii, & omnimodæ juriſdictionis civilis, & criminalis in dictis Caſalibus cum poteſtate ſubſtituendi juxta formam ſuorum Privilegiorum* (74).

Eſſendo ella in queſto poſſeſſo non prima del 1699. il Dottor *D. Giuſeppe d'Amico*, che in quel tempo ne fu *Regio Governatore*, e *Giudice*, tentò di diſturbarnela. Perciocche per eſſer più ſicuro del pagamento di ducati cento, che per ſuo onorario gli ſi erano dall' Univerſità promeſſi, pensò di ritenerſegli colle ſue proprie mani, approfittandoſi de'proventi fiſcali, che a lei ſpettavano. Introdotta perciò, ed agitata la lite nel S. R. C., Commeſſario eſſendo allora il Regio Conſigliere *D.Pietro Fuſco*, il Dottor d' *Amico* fu aſtretto alla reſtituzione degli eſatti proventi fiſcali (75).

Ecco perche ad evitare ogni lite in avvenire col conſiglio dell'Avvocato *D.Aleſſandro Auriſicchio* di ottima, e felice rimembranza, in pubblico parlamento convocatoſi nel 1707. ſi ſtabilì, che in luogo dell' antica proviſione, i *Regj Governatori*, ritenendoſi la terza parte de'fiſcali proventi, l'altre due alla detta *Univer-*

ſità

(74) *fol.69. act.orig.Syndic.*
(75) *fol.71.dict.proc.*

sità si dovessero (76). In maniera che d'allora sin oggi i *Governatori* tutti pria d'esser nominati, non che eletti, han sempre di proprio pugno, tal stabilimento soscrivendo, accettato. Così fè anche nell'anno 1769. esso *Governator Ascione* (77).

Indi ne'8. del mese di Giugno dell' anno istesso 1769. confermando con giuramento una tale accettazione, in prendere il possesso della carica conferitagli *giurò di osservare li Privilegj*, *Conclusioni roborate di Regio Assenso, e le Capitulazioni d'essa Università* (78).

In fatti trovandosi nella Regia Corte *Domenico Pepe* inquisito per una ferita, che cagionata avea ad *Emanuele Panariello*, ne'15. del detto mese di Giugno, ed anno 1769. (vale a dire sette giorni dopo, che l' *Ascione* avea preso il possesso) domandò, ed ottenne da'*Sindaci* la grazia. In vista di cui esso *Governator Ascione* abilitò il *Rubricato*, facendolo per allora ad una sicura persona consignare. Così egli concepì 'l suo decreto. *Visa . . . . . gratia obtenta à magnificis de regimine prædictæ Universitatis, pro nunc consignetur tutæ personæ rubricatus Dominius Pepe* (79).

Ora, da ciò che s'è detto, ognuno di leggieri può ben comprendere, che la Università per l'esazione de' fiscali proventi, giusto titolo abbia, e legittimo possesso, in cui 'l detto *Governator Ascione* l'ha mantenuta.

(76) *fol.* 74. *ad* 75.
(77) *fol.* 76.
(78) *fol.* 70.
(79) *fol.* 67. *ad* 68.

act. orig. Syndic.

ta. Come poi di sua privata autorità, approfittandosi del dritto altrui, ne l'abbia spogliata, non si sà comprendere, e pure l'affare non va altrimenti.

I. In vero *Gio: Battista Baldo* trovandos' inquisito nella Regia Corte per cagione di ferita con sangue fatta a *Caterina Maglione* con istrumento contundente, quantunque ottenut' avesse la remissione dell' offesa, pure per liberarsi, senza nè anche la intelligenza della Università, ebbe contra sua voglia a pagar al *Governatore* ducati quattro. Che 'l Delinquente siasi abilitato, senza che nulla la Università ne sapesse, si ha dal processo fornito del titolo: *de vulnere periculoso ictu instrumenti contundentis vulgo dicti* mazza *commisso in personam Catherinæ Maglione*, che ne' 2. di Ottobre del 1769. venne a terminare con questo decreto. *Rubricatus Joannes Baptista Baldo consignetur tutæ personæ* (80). Che 'l danajo pagato siasi al *Governatore*, con giuramento il depose non solo il principale Delinquente (81) ma lo Scrivano altresì di essa Regia Corte *Antonio Costabile* (82).

II. *Gennaro Sorrentino* altrimenti detto *Pezzella* essendo inquisito per cagione di ferita con sangue fatta a *Salvatore Russo*, fu carcerato. Il *Governator Ascione* senza nulla saperne la Università medesima, l' ammise alla transazione di ducati sei. Che siasi l' offensore, senza precedere la grazia della Università, liberato

(80) *fol.6.proc.cont.Joan.Bapt.Baldo.*
(81) *fol.18. & a t.* } *proc. pro indeb. exact. poen. fiscal.*
(82) *fol.21. & a t.* }

rato, si fa chiaro dal processo della sua inquisizione : *de maltractamentis, contusionibus, lividuris, alisque commissis in personam Salvatoris Russo*, che ne' 19. di Dicembre del detto anno 1769. venne a fine col solito decreto *licentietur*, *&c.* (83). Che gli sieno stati tolti li ducati sei dal *Governatore*, apertamente si legge nella depoazione del suddetto Scrivano della Regia Corte (84).

III. *Angela Liotti* era inquisita nella Regia Corte per ferita cagionata con colpo di *mezza canna* di ferro a *Carmina Accardo*, altrimenti detta *Tiella*. Il Cerusico *D. Salvatore Lombardo* riconosciuta la ferita, quantunque riferito avesse, ch' era *con rossore*, *levazione di parte*, *ed apparizione di sangue* (85); pur tuttavìa, forse per nuovi sintomi sopravvenuti, l'offesa con giuramento depose, che la ferita stessa le s' era cucita (86). La Delinquente, senza la solita grazia della Università, nel seguente mese di Gennajo del 1770., fu assoluta dal *Governatore*, precedente il disborso di ducati sei. Ch' ella liberata si sia senza sentirsi la Universita, ben chiaro si rileva dal notamento del processo (quantunque si vegga aperto) della sua inquisizione (87). Che le sieno stati tolti li ducati sei, vaglia la verità, non vi è pruova di

C 2 fort'

(83) *fol.9.proc.cont.Ant.& Jan.Surrentino.*
(84) *d.fol.21.proc.de indeb.exact.pœ.fiscal.&c.*
(85) *fol.2.proc.contr.Angel.Liotti.*
(86) *fol 4.proc.querel.ad inst.Carm.Accardo.*
(87) *fol.3.dict.proc.*

fort' alcuna nel processo ; ma di leggieri può crederfi da ciocche ho detto, e da quelche dovrò soggiungere, esaminando la buona ed ottima condotta del *Governatore*.

IV. In oltre *Micchele di Somma* essendo inquisito nella Regia Corte per ferita con effusione di sangue fatta a *Giovannangelo Palomba* a colpo di *ronciglio*, ottenuta ch' ebbe dall' offeso la scolpazione, domandò di esser escarcerato. Il *Governatore*, senza nulla farne sapere alla Università, l' ammise per la pena del sangue alla transazione di carlini ventiquattro. Che la grazia della Università ne anche chiesta si fusse, ben chiaro si manifesta dal processo : *querela di Gio: Angelo Palomba contra Micchele di Somma*, che ne' 19. di Marzo del detto anno 1770. con questo decreto venne a terminare. *Stante remissione Partis offensæ rubricatus Michael de Somma amplius non molestetur pro causa prædicta* (88). Che seguito sia il pagamento de' carlini ventiquattro, si fa chiaro da ciocche con giuramento depose lo Scrivano stesso della Regia Corte (89).

V. *Niccola Berardo* trovandos' inquisito, e carcerato nella Regia Corte per ferita con sangue fatta a colpo di *coltellaccio* ad *Andrea Coscia*, altrimenti detto *Froscia*, quantunque ottenut' avesse dall' offeso la scolpazione, pure il buon *Governatore*, poco curando la grazia della Università, dopo di avergli tolti ducati

(88) *fol.3.proc.quer.cont.* Micheal.*de Somma.*
(89) *d.fol.21.& a t.proc.pro indeb. exact.pœn.fiscal.&c.*

ti cinque, il venne a liberare. Che la grazia dalla Università impetrata non si sia, ben lo dimostra il processo della inquisizione: *de vulneribus cum periculo vitæ, & struppiis, sive deformationibus ictibus cultrorum magnorum vulgo* coltellaccio *adpensate commissis in personam Andreæ Coscia, alias Froscia, &c.* che ne' 20. del detto mese di Marzo, rinunziato essendosi alle difese, venne a fine colla condanna del Reo ad un' anno di esilio (90). Che li ducati cinque pagati si sieno, basterà leggersi ciocche han deposto *Maria d' Acunzo* madre dell' offensore, per esserne ciascuno ben persuaso (91).

VI. *Antonio Colamarino* essendo stato gravemente ferito in testa con grand' effusione di sangue da *Francesco Polese*, per non aver fatto querela, ebbe a soffrire il mandato *per castrum*, da cui per liberarsi, senza che nulla la Università ne sapesse, pagar dovette al *Governatore*, per la pena del sangue non rivelata, ducati quattro. Che 'l *Colamarino* sia stato liberato senza la grazia della Università, si fa ben chiaro dal processo formato per la sua inquisizione: *de vulnere cum vitæ periculo in personam Antonii Colamarino ictu lapidis, &c.*, che ne' 27. del detto mese di Marzo venne a fine col solito decreto *mandatum passim cedat in pœnam* (92). Che li ducati quattro si sieno pagati, apparisce dalla sincera deposizione del vecchio

C 3 Gen-

(90) *fol. 39. a t. proc. inquisit. Nicol. Berardo.*
(91) *fol. 27. proc. de indebit. exact. pœn. fiscal. &c.*
(92) *fol. 15. proc. inquisit. cont. Franc. Polese.*

Gennaro Colamarino padre dell'offeso, che pagar li dovette (93), e dalla depofizione infieme del cennato Scrivano della Regia Corte (94).

VII. Seguentemente nel mefe appreffo di Aprile *Vincenzo Sorrentino* effendo inquifito nella Regia Corte di ferita con effufione di fangue a colpo di coltellaccio cagionata a *Felice d' Urfo*, per isfuggire la fua carcerazione, fenza nulla faperne la Univerfità, pagar dovette, fuo mal grado, al *Governatore* ducati quattro. Che il Delinquente fiafi abilitato, è vero, che non cofta dal proceffo, perche non fi formò giammai, ma fi fa ben chiaro da ciocche con giuramento depofe lo Scrivano fteffo della Regia Corte, il quale afferma eziandìo il feguito pagamento (95).

VIII. *Pafquale*, e *Domenico Fortunato* inquifiti effendo nella Regia Corte medefima per cagione di ferita con fangue fatt' a *Pietragnello*, e *Francefco Mennella*, da coftoro la remiffione ottennero, ma la grazia della Univerfità non impetrarono. Ciò però non oftante, il buon *Governatore* togliendo loro ducati quindeci, tolfe via il mandato *per caftrum*, che a' medefimi avea fatto ingiungere. Che i Rei liberati fi fieno fenza la intelligenza della Univerfità, manifefta cofa è, per ciò, che fi ha dal proceffo della inquifizione, che feco porta quefta rubrica: *de vulneribus ictibus inftrumenti incidentis vulgo dicti* coltellaccio *commif-*

fis

---

(93) *fol.* 20.
(94) *fol.* 22.
(95) *eod. fol.* 21.
} *proc. de indeb exact. poene fifcal. &c.*

sis in personas Petri Agnelli , & Francisci Mennella , &c. : processo, che ne' 30. del detto mese di Aprile, venne a terminare col solito decreto *mandatum passum cedat in pœnam* (96). Che li ducati quindeci estorti si sieno, apertamente si manifesta dalla giurata deposizione del vecchio *Agnello Fortunato* padre degli offensori, che li pagò di propria mano (97), e dalla deposizione ancora dello Scrivano medesimo della Regia Corte (98).

IX. Di vantaggio. Nel seguente mese di Maggio *Simone Falanga* essendo detenuto col mandato *per Castrum*, come inquisito di ferita con sangue, per liberarsene, nulla sapendo la Università, ebbe a pagare al *Governatore* carlini trenta. E' vero, che per la sua inquisizione non si fe il processo, onde ricavar si possa non essersi dalla Università la grazia ottenuta; ad ogni modo non meno questo, che il pagamento seguito si ha dalla giurata deposizione della vecchia madre di lui *Maria Cozzolino* (99).

X. *Giovannangelo Vitiello* era inquisito nella Regia Corte per ferita con sangue fatta a *Gennaro de Luca* con colpo di coltellaccio. Ottenne la remissione dall' offeso, ma non la grazia dall' Università suddetta. Ciò però non ostante, il *Governatore*, togliendogli ducati otto, ne' 6. del seguente mese di Giugno, il venne a

(96) *fol.* 12. *proc. inquisit. Paschal. & Domin. Fortunato.*
(97) *fol.* 19.
(98) *d. fol.* 21. *ad* 22.
(99) *fol.* 26.
} *ejusd. proc. de indeb. exact. pœn. fiscal. &c.*

liberare, coll'esilio dalla *Torre del Greco* per mesi due (100). Ch'egli sia stato in tal modo liberato, senza precedere la grazia della Università, di leggieri si ravvisa dal processo della sua inquisizione: *de vulnere cum vitæ periculo ictu instrumenti incidentis*, *vulgo* coltellaccio *in personam Januarii de Luca*. Che 'l danajo siasi pagato al *Governatore*, si ha dalla deposizione dello Scrivano medesimo della RegiaCorte (101).

XI. Ultimamente *Erasmo Guetta*, e *Domenico Calantuono* per aver contravvenuto all'obbligo fatto a beneficio della Università di non macellare fino ad Agosto del 1770., furono nella Regia Corte carcerati. Senza che nulla la Università medesima ne sapesse, il *Governatore* tutti e due li mandò via, dopo di aver esatto ducati quindeci per la pena della contravvenzione. Per la inquisizione di loro non vi è processo; Ma ciò si fa ben chiaro dalla deposizione di essi, e di *Antonio Guetta*, che concordemente affermano di aver pagato il danajo al *Governatore* per mezzo del Sacerdote *D.Carlo Jacomino*, e di *Carmine Brancaccio* (102); i quali non furono esaminati: poiche 'l primo in tempo del *Sindacato* era assente, e'l secondo, perch'era intrinseco amico di esso *Governatore* (103). In tutto i suddetti proventi fiscali per la pena del sangue, e per una contravvenzione compongono ducati set-

(100) *fol. 39. proc. inquisit. Joan. Angel. Vitiello.*
(101) *eod. fol. 21. ad 22.*) *proc. de indeb. exact. pœn. fisc. &c. act. impig.*
(102) *fol. 24. 25. & 23.*)
(103) *fol. 17. ad 25.*)

settantadue, e grana quaranta.

Da quanto sin quì brevemente ho detto, manifesta cosa è, che 'l corpo del delitto per la pruova generica siasi abbastanza provato colle pubbliche scritture addotte, ch'apertamente dimostrano la giurisdizione del *mero*, e del *misto imperio* alla Università concessa. Da' processi formati per le rispettive inquisizioni de' Delinquenti, e dalle deposizioni di loro, e di altri Testimonj esaminati, per la giustizia della presente querela, il delitto medesimo, in ordine alla pruova specifica, si è senza fallo pienamente dimostrato. Quindi non può dubitarsi, che 'l *Governatore* stesso in contravvenzione di ciò che s'era obbligato con giuramento di osservare, per aver ammesso a transazione i Rei di sangue, approfittandosi de' fiscali proventi alla Università incotrastabilmente spettanti, sia divenuto reo di spergiuro, ed insieme di usurpata giurisdizione, ed indebita esazione.

Egli che da sì fatte irrefragabili pruove ben sapea di dover esser convinto, costituito essendosi su tale querela, non osò di negare, siccome avea fatto innanzi, ch'avea i Rei di sangue, e di contravvenzione con pena pecuniaria concordati, approfittandosi delle due delle tre parti de' fiscali proventi alla Università dovute? Di suo proprio carattere scrivendo soltanto *disse non esser affatto luogo alle vane pretensioni di detta Università, e che la medesima, essendo tutte dette sue pretensioni vane, aeree, e nuove di pianta, delle quali la medesima non è in possessione, vel quasi exigendi, debbia derigere le sue azioni, si quæ habet nel*

Foro

Foro competente, e non procedersi criminalmente contra di lui in uno stretto giudizio di Sindicato colla impedizione delle lettere liberatoriali a suo benefizio (104). Ecco dunque, ch' egli su questa querela è del tutto, almeno implicitamente, confesso.

Il dilui accorto, e diligente Difensore però altrimente la discorre. Ei profittando di sua onestà dice, *ma all' Università dalla Torre spettano tali due terzi de' proventi, e delle pene fiscali in vigore delle sue Conclusioni, e vi sono negli atti i legitimi documenti di tal pertinenza. Ed è ragionevole dunque, che si faccia pagare, ma da colui, che se li esigè, e che se gli ha percepiti, non già dal nostro Governatore, il quale a tenore delle stesse dilei pruove non l' hà mai esatti*. Ma il *Governatore* stesso non nega di aver tali proventi esatti, anzi che con giuramento implicitamente il confessa (ciocche, per essere un uomo astuto assai, non averebbe fatto) dunque io sono fuori di ogn' impaccio, poicche se egli nega soltanto, che alla Università un tale dritto si appartiene, il savio suo Difensore il conferma apertamente.

E' vero che il medesimo soggiugne, che la Università *non pruova legitimamente il possesso che si pretende, e dato, che lo provasse non include altro, se non che un* possesso di far grazie: *comunque sià però si abbia un tal* possesso *per provato; si faccia mantenere dunque, e procuri, che niuno ne la turbi*. Ma poi essa è nel possesso di esigere *tali dritti, ed intanto querela il Governatore perche non glie l' ha pagati? Il fatto è de-*

gno

(104) *fol.* 87. *ad* 88. *act. origin. Synd.*

gno di tutta la riflessione, anche perchè si lagna di non esser stata mai soddisfatta; e non presenta neppure un documento, che facci vedere di aver qualche volta richiesta la sudetta sodisfazione Queste son cose contradittorie, adunque..... Interrompe così il suo dire.

Con sua buona pace mi sia permesso di affermare, ch' egli si *contraddice*. Se la Università è nel *possesso di far grazie*, ne siegue, che il *Governator Ascione* sia reo di due delitti; di usurpata giurisdizione cioè, per aver ammesso a pena pecuniaria i Rei di sangue, senza precedere la grazia di colei, che sostiene l'utile dominio del Feudo; e di spergiuro, per avere direttamente contravvenuto alle suddette Capitolazioni, e Privilegj, che un tal dritto le concedono. Se la Università è nel *possesso di far grazie*, ne siegue altresì, che sia nel possesso di esigere i fiscali proventi; perciocchè colui che ha il possesso di *agraziare* ha quello ancora di *proventare*, non potendo l' uno dall' altro andar disgiunto. Quindi'l *Governatore* medesimo è reo del terzo delitto, cioè della indebita esazione di sì fatti proventi.

In vero il degno Contraddittore me lo avverte a questo modo. *Ma com'esigonsi poi questi due terzi? eccolo. Il Governo della Torre affitta ogni anno la* Mastrodattia*, ed in detto affitto include tutte queste prestazioni, e così esigendosi tutto dal* Mastro d' Atti*, costui paga l' estaglio alla Università; e la rata alli Governatori.* Ora se la Università suddetta è nel possesso di dare in fitto la esazione di *tutte queste prestazioni*, tanto più esser deve nel possesso di esigerle, se una tale facoltà ad altri ella permette e concede.

Tan-

Tanto ha dichiarato il dotto Contraddittore in difesa del suo Clientolo, per dedurne, che la Università, essendosi a tal modo disfatta dell'esazione de'fiscali proventi, non avea azione da querelarlo. In conferma di che ei si vale di questi due documenti. L' uno consiste nella relazione, che fa *D. Antonio Lottiero* al savio, ed integerrimo Regio Consigliere Signor D. *Salvatore Caruso*, con cui gli dice, che in tempo, che felicemente governava la *Torre del Greco*, i fiscali proventi per metà da esso lui, e per l' altra metà dal Mastrodatti di quella Regia Corte, si esigevano (105). L' altro consiste nell' offerta, che fa *Gaetano Reale* pel fitto di quella Mastrodattìa, colla condizione *di fare l' esazione di tutte quelle pene, e deritti dalle leggi permessi* (106).

A nulla vale e l' uno, e l' altro documento addotto. In rapporto al primo, è di bene sapersi, che il Governator *Ascione* presentò supplica ad esso Signor Consigliere *Caruso*, acciocchè compiaciuto si fusse di ordinar al cennato *Lottiero*, che con fede di verità dichiarasse, in qual modo a tempo del suo governo, erasi regolata l' esazione de' suddetti fiscali proventi. Quantunque il Consigliere *Caruso* compiaciuto non si fusse di firmar la supplica, onde sfornita della sua firma si vede in processo (107); pure credendo *Lottiero*, che secondo la domanda imposto gli si fusse di rife-

(105) *fol.* 8. & *a. t.*)
(106) *fol.* 7.) *vol. document.*
(107) *fol.* 9.)

riferire, venne di sua volontà a fare la suddetta relazione, o sia fede del vero. Qual conto dunque si ha a tenere di tale documento, quandochè le private fedi, secondo il prescritto dalla ragione civile (108), e del Regno (109), niuna pruova fanno in giudizio? Il *Governatore*, per ben provare la sua intenzione, avrebbe dovuto addurre la cautela, che in quel tempo si fe del fitto della Mastrodattia: ciocche per non essersi fatto, ho io ben motivo da credere, che fede non sia di verità quella che *Lottiero* ne ha scritta.

In rapporto al secondo documento addotto, è di bene sapersi eziandio, che quantunque *Gaetano Reale* in Agosto del 1767. offerto avesse pel fitto di essa Mastrodattìa, ducati centottanta; pure poicche la sua offerta conteneva la esazione delle pene, e somma assai teneva, non fu dalla Università in modo alcuno accettata. In fatti in quell' anno, che venne a finire in Agosto 1768., la Mastrodattìa medesima si sostenne da *Gennaro Piccò*, ed *Ambrogio Lombardo*, i quali secondo, i patti espressi nel ricorso di essa Università, si obbligarono di pagare ducati trecento, senzache nell' obbligo di loro si leggesse esazione delle pene, e di altri fiscali proventi (110).

Per dileguare però ogni dubio, si è fuor del bisogno pro-

dotto

(108) *L. 3. §. 3. D. de Testib. Idem divus Hadrianus Junio Ruffino Proconsuli Macedoniæ rescripsit, Testibus se, non testimoniis crediturum.*

(109) *Pragm. XV. §. 21. de suspic. offic.*

(110) *fol. . . . volum. document.*

dotto l' obbligo di *Martino la Fragola*, che sostenne quella Mastrodattìa, in tempo del felice governo di esso *Ascione*, e sua dichiarazione ancora, onde ben chiaro apparisce, che i fiscali proventi alla Università medesima furono riserbati (111). Ed ecco dimostrato, che i documenti addotti dal cennato *Ascione* a nulla valgono, se in tempo del suo governo, ed anche prima, non mai la Università si venne a disfare di una tal' esazione.

Ma sin dove mi sono fatto trascinare, senz' avvedermene, dal riverito Contraddittore; se tanto il medesimo non ricerca. Per esser giusta una tale querela solamente dice, *che bisogna accertare due cose*; *la prima*, *cioè*, *che questi proventi si fossero esatti dal Governatore*, *mettendosel' in tasca*; *la seconda*, *ch' avendoli l' Università richiesti il Governatore glie l' abbia costantemente negati*; *perche altrimente una di queste due*, *che manca la querela è ingiusta*. Ora se a me torna bene di *accertare* queste *due cose*, dirò col Contraddittore medesimo, che questa *querela* non sia *ingiusta*.

Che 'l *Governatore* si abbia i fiscali proventi esatto, manifesta cosa è, poiche 'l medesimo con giuramento implicitamente lo ha confessato, altrimenti, siccome in rapporto alle altre querele fatto avea, del tutto negagato lo avrebbe. E che sia così, per maggior accerto del vero, con giuramento lo han deposto, siccome poco anzi ho dimostrato, i rispettivi Rei di sangue, e di contravvenzione, e l' ordinario Scrivano insieme di

essa

(111) *fol.* . . . *vol. document.*

essa Regia Corte. Costoro non han deposto per causa propria, poiche restituendosi dal *Governatore* gli esatti proventi ad esso loro non tornano, ma sì bene alla Università suddetta si restituiscono. Quindi quale altra maggior purova si ricerca per punire un delitto di sua natura ascoso? Se così non fusse uso di farsi, quai delitti mai si punirebbono? Come tranquillamente fra Noi viver si potrebbe? Ed ecco *accertata* la prima delle *due cose*.

Che 'l *Governatore* medesimo fusse stato *richiesto* di una tale esazione, è tanto vero, che la Università ha dovuto con grave spesa formare per tal causa un processo, adornandolo de' necessarj documenti. Che 'l *Governatore stesso glie l' abbia costantemente negati*; è più vero assai, poichè non ostante il decreto interposto da' Sindacatori, con cui gli fu ordinato, che *infra dies decem solvere debeat . . . duas ex tribus portionibus proventuum perceptorum pro poena sanguinis, & controventionis . . .*, pure sinora non ha pagato, nè di pagare intende. Ora quale maggiore *richiesta*, e costante *negativa* si pretende? Ed ecco *accertata* la seconda *delle due cose*; onde potrò ben dire col savio Contraddittore, che la *querela* non sia *ingiusta*.

Ciò essendo, si dichiari quale sia la pena, che la *giusta* querela seco porta. Ne' tempi a Noi rimoti, colui che reo era di spergiuro, colla pena fin' anche della mutilazione della mano, veniva gastigato (112). Lo spergiu-

(112) *Carav. in rit. M. C. V.* 109., & 129. *Constit. Regn. eos, qui scienter rub. de perjur.*

giuro è delitto di *Stellionato*, al dire del Giureconsulto *Modestino*, e colla pena dell'*esilio* si vendica (113). Meglio di lui però la pena corrispondente ci dichiara il Giureconsulto *Ulpiano*. *Pœna autem stellionatus* ei dice) *nulla legitima est, cum nec legitimum crimimen sit. Solent autem ex hoc extra ordinem plecti, dummodo non debeat opus metalli hæc pœna in plebeiis egredi: in his autem qui sunt in aliquo honore positi, ad tempus relegatio, vel ab ordine motio remittenda est* (114).

In fatti quando lo spergiurò non sia di pregiudizio altrui, colla pena dell'*esilio* vendicar si suole. Onde, *quidam Capitaneus de Terra Petræ Paganæ Provinciæ Basilicatæ fuit condamnatus ad exulandum per certum tempus, tempore Syndicatus pro querela de perjurio exposita coram Syndicatoribus, de voto cujusdam Consultoris, de inobservatione capituli præfatæ Universitatis* (115).

Ma lo spergiuro dal *Governator Ascione* commesso, è stato non di poco pregiudizio ed alla Università, privandola de' fiscali proventi, e della giurisdizione, ed a' suoi Cittadini, a' quali si è il danajo estorto. Non può egli escusarsi di avere, per solo zelo della giustizia, l' al-

(113) *L. fin. 4. D. de stellion. crim. De perjurio, si sua pignora esse quis in instrumento juravit, crimen stellionatus fit: & ideo ad tempus exulat. Assessores, & Officiales jurantes servare statuta Civitatis, sunt perjuri, nisi servent, Rom. sing. 308. de Angel. p. 11. cap. 5. n. 6.*

(114) *L. 3. §. 2. D. de stellion. crimin.*

(115) *Carrab. part. II. cap. 9. n. 115.*

altrui giurisdizione usurpata, poiche con grav e dolo e pregiudizio altrui, tanto ardì di fare. Quindi, a senso de' nostri Dottori, di gran lunga la pena stessa esasperar gli si deve (116). Ed ecco che per questo solo delitto la pena di anni due di *esilio* datagli da' *Sindacatori*, è molto meno di quella, che per giustizia gli si deve.

Ma egli è reo altresì della usurpata giurisdizzione. Colui che toglie altrui la giurisdizione, o la perturba non è degno di più esercitarla, poiche *qui jurisdictione abutitur, jurisdictione est privandus*. *Francesco Giuseppe de Angelis* (per tacer degli altri), che molto bene ha saputo a ciascuno delitto adattare la dovuta pena, ben chiaro lo avverte. *Contra Judices usurpantes alterius jurisdictionem, vel turbantes, diversimode statutæ sunt pœnæ, prout causa erit levis, vel gravis, turbatæ, vel usurpatæ jurisdictionis, adeo quod multoties privantur jurisdictione; sæpius puniuntur pœna pecuniaria, & quandoque corporali* (117). Non è di peso leggiero l'essersi alla Università la giurisdizione usurpata. Forse ch'ella compatendo la debolezza, e miseria insieme di quei Cittadini, che in parte la compongono, loro accordando la grazia, avrebbe rimesso ogni interesse; ed in tal modo riparato si sarebbe il pregiudizio dell'una, ed il danno degli altri. Ed ecco, che per quest' altro delitto solamente ben degno era esso *Governator Ascione* di esser condannato a non es-

D ser-

(116) *de Matt. L.47.D.tit.ult.cap.1.num.1. Anna in sing.604.Mencch.de arbit. jud.casu 38.n.4.lib.2.cent.4.*

(117) *part. I. cap. 128. num. 9.*

sercitar più in avvenire simili offizj ; siccome giustamente i *Sindacatori* han determinato.

Ultimamente è reo ancor egli della esazione de' fiscali proventi ; in maniera che, oltre alla restituzione, essendo tenuto all'azione, che deriva *ex lege Julia repetundarum* (118), poteasi bene a pena di corpo afflittiva condannare. Poiche *Judices, vel ipsi Ærarii Baronum usurpantes proventus, gravi poena tenentur arbitraria* 119. E pure i *Sindicatori* han lasciato di ciò fare.

E pure il riverito Contraddittore rivolgendosi a' *Sindaci* della *Torre del Greco*, che la presente querela han proposta, con isdegno loro dice. *Non credo di errare dunque se mi avanzo a dichiararli rei di* assassinio. Ora io rivolgendomi a lui, trattener non mi posso di dirgli, che se per legge di natura ciascun Cittadino è in obbligo di porre in non cale i proprj averi, e di sagrificare la propria vita, non che quella de' genitori, come dice *Cicerone* (120), per custodire all' padria i dritti, che le spettano (121) ; e che se quest' obli-

(118) *L.1.2.& 3. ad L.Jul. repetun.*

(119) *De Angel.par.II. c.5. n.149. Capibl. l. 1.pra. 6. n.41. & 42.*

(120) *Offic.III.cap.23. Patriæ salutem anteponendam esse saluti patris.*

(121) *G. Pufend.de offic.homin.lib.II.cap.18.n.4. Erga totam Civitatem officium boni Civis est, ut ejus salute nihil habeat carius ; ut vitam, opes, fortunasque suas ad eamdem servandam libenter offerat : ut ad eamdem illustrandam, ejusque commoda promovenda omnes ingenii, & industriæ nervos intendat.*

obbligo per ragione civile (122) vieppiù si accresce, quando il Cittadino medesimo Custode per pubblica volontà ne diventa, quandocchè i Sindaci sudetti, per aver ciò fatto, si abbiano a *dichiarare rei di assassino*, in qual angolo mai della Terra si troveranno i buoni ed ottimi Cittadini?

Cessi dunque di esclamare. *A calunnie così sfacciate deve rispondere la G. C. non io*; poiche ora a calunnie così sfacciate deve rispondere il S. R. C. non io: e senza dire dippiù ad esporre l' altra querela mi apparecchio.

9.



I Cittadini della *Torre del Greco Matteo Mennella*, *Pietragnello*, e *Francesco Falanga*, insieme con *Santo Garofalo* han querelato il *Governatore* medesimo di averl'indebitamente carcerati, per l' asportazione delle arme *rurali*, in contravvenzione, non meno de' Regj Bandi, che delle Regie Prammatiche, ed insieme di aver loro tolto alcune somme di danajo.

Querela addotta da alcuni Cittadini della Torre del G[reco]

Nella *Torre del Greco* vi è stato, ed è gran numero di Contadini addetti alla coltura de' vicini terreni; onde loro è stato sempre di necessità portare diversa sorta di arme *rurali*. Nel 1732 essendo venuto in mente al Regio *Governatore* di quel tempo co' *Bandi Pretorj* di vietare la sportazione di tali arme, non si trattenne la Università della detta *Torre del Greco* di

(122) *L.1.ad inferiorum C. de apoc. pub. L.6. omnium C. de vectigal.*

di ricorrere al vice-Rè di quel tempo supplicandolo, acciocchè benignato si fusse di togliere di mezzo un tale divieto. La supplica fu benignamente esaudita; onde, in osservanza del rescritto, la G. C. così venne a stabilire. *Moderetur Bannum Praetoriorum respectu capitis contenti in retroscripta comparitione, & proinde liceat Civibus Turris octavae adsportare instrumenta ruralia, etiam noctis tempore, absque igne, sive lumine, servata forma Regiarum Pragmaticarum, & Curia Turris Octavae sic observet, & observari faciat sub poena ducatorum mille Fisco Regio, &c.* (123).

Ciò però non ostante, i successori *Governatori* dando sinistra interpetrazione a così fatto decreto; tentavano di molestar i Cittadini, che portavano le arme suddette. Onde la Università fu in obbligo altra volta di ricorrere alla G. C., da cui, al riferire del fu Consigliere *Andreassi*, ne' 12. di Gennajo del 1734. fu stabilito a questo modo. *Moderetur octavum caput Banni Praetorii, ac proinde non molestentur Cives, &c.* (124).

E l' uno, e l' altro Bando, acciocchè a tutti fosse ben noto, a futura memoria in mezzo della pubblica piazza, scolpito si legge in marmo a chiare note, e da tempo in tempo, si è impresso anche in istampa.

Mostrandosi di ciò del tutto ignaro il *Governator Ascione* fe carcerare i Cittadini *Querelanti*, perche in giorni festivi addosso portavano, chi il *coltellaccio*, e chi il

(123) } *fol. 66. & a t. act. origin. Syndicat.*
(124) }

il *ronciglio*, ſtrumenti non ad altro uſo addetti, che alla coltura de' Terreni. Acciocchè la diloro ſcarcerazione ſeguiſſe, e' non s' impedì di togliere al *Mennella* carlini quattordici, a' Fratelli *Falanga* carlini trentatre, ed al *Garofalo* carlini venticinque.

Coſtituto eſſendoſi su queſta querela, di propria mano ſcrivendo, ebbe a dire, *che ſi prendeano i Banni Pretorj da lui emanati nell' ingreſſo del ſuo governo, li quali ſono di due maniere, il primo publicato a forma, & ad literam copiato dagli antichi Banni Pretorj emanati da molti ſuoi Anteceſſori, ed accettati dalla Univerſità. Li ſecondi ſono quelli, che col conſenſo de' magnifici Eletti dell' anno decorſo, ſe di nuovo publicare in detta Torre, e che ora ſono in potere dell' attuale magnifico Governatore; e che per l' eſazione ſi pretende fatta s' interroghi il Maſtrodatti, ſe mai in poter ſuo ſono ſtate pagate dette aſſerte ſomme, perche in potere di eſſo deponente non è ſtata pagata mai neſſuna* (125).

Dovettero perciò i Cittadini *Querelanti*, per provare la diloro intenzione, far eſaminare non meno che otto Teſtimonj. L' uno de' quali per nome *Antonio d'Orbando* depone *de auditu* le riſpettive ſomme pagate al *Govenatore*(126). Degli altri ſette *Michele Vitiello* (127), *Giuſeppe di Aleſio*, e *Simone Aſcione* (128) depongono,

(135) *dict. fol.* 85. *act. origin. Syndicat.*
(126) *fol.* 27. & *a t. act. imping.*
(127) *fol.* 15. *a t. proc. de indeb. exact. pœn. fiſcal.* &c.
(128) *fol.* 10. & 13. *proc. de indeb. exact. pro adſport. arm.*

no, ch' essendo stati carcerati per cagione del *coltellaccio*, e *ronciglio*, che in giorno festivo addosso portavano, per esser escarcarati, pagar dovettero al *Governatore* alcune somme. Gli altri quattro *Laura di Rosa*, e *Domenico di Donne* da una parte (129), e *Maria*, e *Francesca de Rosa* dall' altra (130) con giuramento dichiarono, ch' essendo stati per tal causa carcerati i diloro rispettivi Congiunti, per esser mandati via, altre somme al *Governatore* medesimo ebbero a pagare.

Così, e non altrimenti era egli uso di fare, quando i Contadini di essa *Torre del Greco*, con tali arme addosso, si carceravano. Questo, e non altro, era il metodo, che teneva. In fatti, se da' Cittadini *Querelanti* non avesse tolto danajo, perche, dopo del carcere di poche ore, mandarli via? Se per escarcerare tanti altri Cittadini, per tal causa detenuti, volle danajo, a coloro altresì danajo toglier dovette. Il diloro conquesto afferma con giuramento il suddetto *Antonio d' Orlando*, e meglio il dichiarano i ricorsi fatti dalla Università alla M. del Padrone, siccome dirò in appresso. Tanto potrà bastare per punirsi un delitto, che non è di pruova sì facile; onde reo potrà ben dirsi 'l *Governatore* di quel delitto, che chiamasi *estorsione*.

Che

(129) *fol. 16. & a t., & 17., & a t. proc. de indeb. exact. pœn. fiscal., &c.*

(130) *fol. 11. & 12. proc. de indeb. exact. pro adsport. armor., &c.*

Che reo sia altresì di aver alle Regie Prammatiche contravvenuto, manifesta cosa è, poiche con esse non si proibiscono le arme di tal sorta, vietandosi solamente quelle, *che salendo finiscono a punta* (131); fra le quali non è d'annoverarsi nè il *coltellaccio*, nè il *ronciglio*, che *salendo finiscono*, l'uno a concavo, e l'altro a convesso. Oltre di che anche le arme proibite, a coloro, che per cagione del proprio mestiero, ne han di bisogno, lecito è di asportarsi. In vero colla Prammatica de' 3. di Settembre del 1722. *si eccettuarono solamente da questo ordinamento* (cioè delle arme proibite) *li Chirurgi, ed altri artisti, e rustici, che per cagione de' loro esercizj avessero necessità de' ferri già detti, ciascuno riguardo alla sua arte, o professione; purche con quelli però non dilinquessero appensatamente*. Come potea dunque il *Governator Ascione*, senza offender le leggi, far incarcerare tanti miserabili Contadini, per l'asportazione di quelle arme, che, per cagione del diloro mestiero, positivo bisogno aveano di asportare? Potrà forse escusarsi di non essere reo della violata legge?

Reo si manifesta insieme, non solo di avere direttamente contravvenuto a' suddetti Regj Bandi, che distrusse, con quei di suo ordine pubblicati; onde da copia degli uni, e degli altri si è prodotta; ma reo eziandìo della indebita carcerazione di tant' innocenti Cittadini, che, oltre alla propria sua confessione, si accerta bene da' legittimi documenti tolti

 dal

(131) *Pragm. 42. 43. & sequent. de arm.*

dal libro di quelle carceri (132).

Costato dunque essendosi il corpo del delitto per la pruova generica colla copia de' suddetti Regj Bandi, e per la pruova specifica co' documenti delle rispettive carcerazioni, per tal causa seguite, non che col detto di più Testimonj, a grave pena, ed alla restituzione dell' indebito esatto esso *Governator Ascione* condannar si dovea.

Per isfuggire una tal pena ei si rimette *agli antichi Banni Pretorj emanati da molti suoi Antecessori*, *ed accettati dalla Università*, da' quali, dice, che quelli di suo ordine pubblicati, sono *ad literam copiati*. In compruova di ciò ha esibito solamente i Bandi emanati d' ordine del suo antecessore *D. Antonio Lottiero*. In essi al numero III. si legge: *rispetto poi all' asportazione de' coltellacci, roncigli, accette, ed altre arme rurali, de' quali è lecita l' asportazione, ordiniamo, che con quelle niuno si possa trattenere nelle Taverne, Botteghe, come pure nella Piazza di questa Torre, Resina, e Real Villa di Portici sotto pena di due mesi di carcere : nè di giorno di festa si possono portare detti coltellacci, roncigli, accette, ed altre arme rurali, sotto pena di ducati sei per controveniente* (133).

Così fatti Bandi, tanto è vero, che non furono accettati dalla Università della *Torre del Greco*, che in essa non mai furono pubblicati, ma solamente in quel-

(132) *fol.13 & 14.proc.de indeb.exact. pœnæ pro adsportat. armor.*

(133) *fol.10. & a t. volum. docum.*

quelle di *Resina*, e *Portici*; sicchè non è vero quel che dice il *Governatore* di essersi dalla medesima *accettati*. In fatti egli finora, per quanto si sia impegnato, non ha potuto addurre un solo esempio almeno, di essersi qualche dilei Cittadino, in tempo del governo del suo antecessore, per l' asportazione di tali arme, carcerato: ciocche di leggieri riuscito gli sarebbe.

Ora si vegga se il Bando da essolui fatto emanare sia *copiato ad literam* dall'antecedente. Dopo di aver vietato nel numero III. la sportazione delle *mazze di smisurata grandezza, li bastoni colli spontoni lunghi di ferro, ed i magli ferrati, rispetto a' coltellacci, ronciglì accette, ed altre arme rurali*, soggiugne, *ordiniamo che solamente ne' giorni festivi con quelle niuno si possa trattenere nelle Taverne, &c. così di giorno, come di notte, senza poter addurre scusa alcuna, essendo inservibili dette arme in detti giorni festivi, ma rispetto a' cortellacci di smisurata grandezza, non si possono quelli asportare, o siano giorni di lavoro, come ne' giorni festivi . . . . sotto pena di ducati sei, e due mesi di carcere per qualsivoglia controveniente* (134).

Non è vero dunque, che questo Bando si sia *copiato ad literam* dall' antecedente, poiche con esso si vietano molti altri strumenti, che con quello non si pribiscono: con esso si vietano le armi rurali solamente ne giorni festivi, e con quello in tutti li giorni indeterminatamente: con esso in fine si prescrive la pena di due mesi.

(134) *fol.* 122.*ad* 123. *act. origin. Syndicat.*

mesi di carcere, e di ducati sei *per qualsivoglia controveniente*, e con quello soltanto la pena del carcere medesimo si stabilisce. Ora se il *Governator Ascione* con giuramento ha saputo inorpellare quella verità, che da' legittimi documenti apertamente manifestar si potea, come mai di propria sua bocca confessar volea ciocche era ascoso, e di difficile pruova?

Ora sì, che si potrà meglio comprendere, per qual ragione non abbia egli, secondo il Bando, fatto marcir in carcere *qualsivaglia contravveniente* per lo spazio di mesi due, se non per esiger danajo? Si comprenderà meglio ancora, in qual modo abbia fatto carcerare *qualsivoglia controveniente*, senza far precedere la pruova della *flagranza*, se nella Piazza, Taverna, o Bottega si tratteneva, o pure in esse era di passaggio?

Il savio, ed onesto Contraddittore, ben conoscendo, che le addotte eccezioni, perche di niun momento, rilevar non possono nè punto, nè poco il *Governatore* da' delitti ne' quali è incorso, per iscusarlo volge i suoi pensieri altrove, e si appiglia ad altro mezzo. E' colla sua ingenuità, non sa negare la carcerazione di tanti Contadini, *che il nostro Governatore li abbilitò a segno; che per la pena di carcere la più lunga è stata di due giorni, e la pena pecuniaria tanto è lontano, che avessero pagato ducati sei prescritti nel Banno, che anzi una sola volta l' esazione di tale pena eccedè il terzo della quantità prescritta; onde i controventori ci guadagnorono più tosto, che altro*. Soggiugne ben vero, che *questi Banni* proibitivi *dell' asportazione dell' armi rurali*, ne' dì festivi furono legalmente

te pubblicati, *dal nostro Governatore*, *nè vi è documento, che sievi stato per parte della Università richiamo alcuno*.

Che questi Banni proibitivi legalmente pubblicati si sieno in *Resina*, ed in *Portici*, è vero che lo attesta il Mastrodatti di quel tempo della suddetta Regia Corte, ma perche questi stesso non lo ha attestato di essersi pubblicati anche nella *Torre del Greco*, che lo ha dovuto attestare il Mastrodatti assunto *Martino la Fragola* (135), il quale due mesi dopo cominciò ad esercitare quella Mastrodattìa? Io nol sò comprendere. Se l' ordinario Mastrodatti in attestarlo per *Portici*, *e Resina* non era impedito, tanto meno impedito esser dovea in attestarlo per la *Torre del Greco*, se ad un tempo stesso, cioè ne' principj di Luglio del 1769., in tutte e tre le Università suddette, si veggono pubblicati. Forse che il *Governatore* ben sapendo, che la Università della *Torre del Greco* n' era mal contenta, ad esempio del suo antecessore, in essa non li fe pubblicare, e poi per iscusare la sua *irreprensibile condotta*, obbligò *Martino la Fragola*, che come suo Mastrodatti gli era soggetto, a piantarvi l'attestazione suddetta. Tanto creder si deve, poich' egli facoltà non avea di farli pubblicare, come poc' anzi ho detto.

Quì cade in acconcio di dimostrare, se *sievi stato per parte della Università richiamo alcuno*. Tanto è vero, che la Università si dolse, non de' Bandi medesimi, se non mai furono pubblicati, ma delle carcerazioni, che

(135) *fol. 123. act. orig. Syndicat.*

che si facevano de' suoi pretesi Cittadini contravvenienti, che sin dal mese di Settembre del 1769. ne ricorse alla *Real Camera*. Ottenne gli ordini corrispondenti, che per essersi trattenuti nella *Real Segreterìa*, si mosse detta *Real Camera* ne' 28. del seguente mese di Ottobre a riferir alla M. del Re, D. G., *che gli Eletti della Università della Torre del Greco le aveano presentato memoriale, nel quale aveano esposto le indebite carcerazioni, alle quali quel attuale Governatore D. Vincenzo Ascione procedeva di fatto, senza processura, e senza forma giudiziaria, così in cause civili, che criminali*; onde dichiarò perche gli si era imposto, che *non avesse proceduto a carcerazioni* de facto, ma juris ordine servato, *e nelli casi di flagranza, ed in quelli, ne' quali dovea imporsi pena di corpo afflittiva* (136).

Ma come ciò non ostante continuava tuttavìa il *Governatore* a far incarcerare i Contadini, fu in obbligo la Università, nel mese di Gennaro dell' anno appresso, di ricorrere altra volta al Sovrano soccorso. Espose, che *il detto Governatore contra i decreti generali della G. C. della Vicaria interposti fin dall' anno* 1733. *e* 34., *per la memoria de quali ne fu affissa lapide marmorea nella pubblica piazza di detta Torre, procedeva a carcerazione* de facto *contra de' poveri Rustici, che dalla Campagna ritiravansi nelle loro case, seco trasportando le arme rurali, che dalle leggi loro sono permesse; e ciò sotto colore de' Bandi Pretorj da* esso

(136) *fol.* 32. *vol. documen.*

esso emanati; *quando in sostanza non si faceano tali carcerazioni, se non per estorquere da' poveri fatigatori di campagna quel poco di danaro, che con stento si aveano procacciato colle fatighe, presso che di un mese*. Questa supplica, insieme col Sovrano rescritto de' 3. del seguente mese di Febbrajo, fu rimessa al degnissimo Signor *Sopra-Intendente*, acciocchè riferito avesse. Più Testimonj si sentirono, onde l' esposto fu pienamente provato; quantunque ad altro atto, non mi saprei dire, per qual cagione, proceduto non si fosse. Ciò si manifesta da un processo a tal uopo formato, che richiedendolo il bisogno, originale qual è, sarà prodotto.

Non è vero dunque, che non *sievi stato per parte dell' Università richiamo alcuno*. Qual' altro maggior *richiamo* si pretende di quello, che non una, ma ben due volte, ed in tempi diversi, ella fe alla *Real Camera*, ed al nostro invittissimo *Sovrano*. Che non *sievi stato per parte dell' Università richiamo alcuno*, con ciò poteasi forse pregiudicare quel dritto, che da tempo presso che immemorabile, a ciascun Cittadino particularmente, e non in generale, si era concesso?

Da ciò persuaso il dotto Contraddittore viene ad aggiungere. *Ma questo Banno della G. C. parla di asportazione di tal' armi* anche ne' giorni festivi? Risponde: *NO*: onde siegue a dire. *Il nostro Sindicando non ha con i suoi Banni controvenuto al* Privilegio, *perche questo non parla* di giorni festivi. A sua censura sempre, io credo, che il Bando della G. C. contenga *i giorni festivi* ancora. Permette a' Cittadini della

della *Torre del Greco*, *asportare instrumenta ruralia*, senza precisione di tempo. Tanto basta per dirsi loro esser ciò concesso, anche *ne' giorni festivi*; poichè la legge, che generalmente parla, non si deve, vieppiù quando faorisce altrui, particularmente interpetrare. Ma aggiugne, *etiam noctis tempore*, *& absque igne*, *sive lumine*, dunque se loro il più si permerte, ne siegue per ragione filosofica, e legale insieme, che permetter si deve il meno.

Nè importa poco a' Contadini della *Torte del Greco* di seco portare le *arme rurali* ne' dì festivi. O in essi è lecito di lavorare, e loro fa di bisogno per procacciarsi il vitto: o non è lecito di ciò fare, ed allora sì, che tornando dalle dilorò capanne, dove han menato il corso della settimana, scendono all' abitato per farsi auzzare i ferri, onde sieno più atti al lavoro, e regger possono nel corso dell' altra settimena.

Tanto potrà bastare perche cessi egli ad esclamar di vantaggio. *Oh Dio! questa è calunnia*, *è sfrontatezza*, *è fatuità? io non so definirla*; poiche se l' è così, come potrò io definire la verità, la modestia, e la saviezza?

Trovandosi le cose in questi termini, come mai potrà esso *Governator Ascione*, per aver direttamente contravvenuto, non una, ma più, e più volte a' Regj Bandi, non che alle tante Prammatiche, sfuggire la pena, per non dir altro, de' ducati mille in essi fulminata con quelle parole: *Curia Turris Octavæ sic observet*, *& observare faciat sub poena ducatorum mille*, *Fisco Regio*, *&c.*? Come potrà mai per cagione

del

del danajo tolto a' tanti miserabili, ed innocenti Contadini (diloro prezioso tesoro), precedente la violenza del carcere, sfuggire la pena del quatruplo, e quella di corpo afflittiva, secondo il prescritto dalla ragione civile (137), e del Regno (138)? Se tanto egli ha osato di fare a danno altrui con manifesto dolo, che non occorre di vieppiù provare, poicche ben sapea il divieto delle Regie Prammatice, non che de' suddetti Bandi (139), ora si spera, che la suprema auto-

(137). *L. 1. ut unius in fin. C. ad L. Juliam repetund. Verum etiam quod ipse a provincialibus nostris rapuerit, aut sustulerit: in quadruplum exolvat invitus. L. fin. 6. eodem. Si quis ausus fuerit præbita sacramenta negligere, non modo adversus dantem accusandi cunctis tamquam crimen publicum concedimus facultatem; quadrupli poena eo qui convictus fuerit, modis omnibus feriendo. L. 3. C. de Assessorib.*

(138). *Constit. eos tantum §. 1. 2. & 3. Eos itaque, qui occasione officiorum quorumlibet . . . aliquid per injuriam a fidelibus nostris abstulerint . . . , primitus integre restituto passis injuriam, in quadruplum damnandos esse sancimus. Quod si aliter afflixerint, eos forte injuriis propulsando, tertiæ partis bonorum omnium publicatione damnandos: Et in utroque casu nihilominus cum perpetua infamia ab officio . . . . removendos: Ita quod ullo unquam tempore . . . . admittuntur.*

(139) *Vinnius adnotat: ad Petrum: Pech. de re nautic. l. 4. §. 1. n. 5. de incend., ruin., & naufrag. In factis illici-*

autorità, e grande giustizia del S. R. C. tanto abbia a vendicare? Senza dire di più, vengo ad esaminare l'altra querela, che contiene maggiore, e più grave delitto.

la VI.
a da
e loro
lino.



LA giustizia di questa querela, che da *Candeloro Ciavolino* si è addotta, in nome del suo figlio *Vincenzo*, per essere stato di ordine del *Governatore* dal sagro asilo indebitamente estratto, e per aver pagato al medesimo ducati quattro, e mezzo, poiche tutta dal processo formato in quella Regia Corte si manifesta, sarà da me ben presto esaminata.

Su di essa costituito essendosi il *Governatore* di suo carattere *rispose per quanto si rapporta all' esazione delli ducati quattro, e mezzo è una pura impostura, perche si ricorda benissimo, che per detta causa ordinò al Mastrodatti, che non avesse esatto neppure un grano di sportule, o siano dritti d' atti, per fare al detto Vincenzo una carità; ed in rapporto all'estrazione dalla Chiesa, e riposizione in detto luogo di Chiesa, si rimette a quanto apparirà dal processo per detta causa formato*(140).

Va-

---

licitis dolus præsumitur, l.1.C. ad l. Corn.de Sicar., l.5.C.de injur. &c. . . . In omissione præsumitur dolus, si quis cum damno alterius omittat quod facere debet, & quod scit se facere debere; quo casu, qui dolo adversarii se læsum dicit, dolum probare non habet necesse, l.si Procuratorem 8.§.penult. l. dolus 44. *sup.mandat., l.1.§.est autem* 22.*sup.deposito, &c.*

(140) *fol.*86. *& a t. act. origin. Syndic.*

Vaglia il vero, non si è in modo alcuno provato di essersi pagato il danajo; onde io non volendo recare ingiuria a niuno, e massimamente ad esso Dottor *D. Vincenzo*, che tanto ho in istima, mi ridurrò ad esaminare soltanto l' ingiusta estrazione dalla Chiesa. Poicch' egli al processo di suo ordine formato per la principale inquisizione si è rimesso, al medesimo, per compiacerlo, di buon grado anch' io mi vo rimettere. Si vegga dunque cosa n' apparisce.

Correva il dì 7. di Gennajo del 1770. allorche *Micchele Picardo* in compagnìa de' suoi amici *Micchele Boriello*, e *Gennaro Colantuono* trattenendosi nella *Taverna* di *Catiello*, che giace nella Marina di detta *Torre*, sopraggiunse l' altro amico *Vincenzo Ciavolino*, il quale volendo con lui giocare *alla morra*, come dal parlare si facea conoscer da tutti di esser ubbriaco, l' Oste il mandò via. Dopo poco tempo verso le ore 23. esso *Picardo* dal luogo, in cui era, si partì cogli amici suoi, e giunto nel vicolo di *Gennaro Falanga* incontrò il *Ciavolino* medesimo; il quale avendo inteso, ch' egli teneva addosso una *pistola* carica a *pallini*, spinto dalla coriosità, veder la volle: e quantunque non vi fosse nel focone la polvere, pur tuttavìa tirando sparò, e colpì esso *Picardo* nella mano sinistra.

Costui menato alla presenza del *Governatore*, in tal maniera depose il fatto; e poiche 'l colpo era avvenuto per puro accidente, non volle querelare l' offensore (141).

(141) *fol. 1. & a t. proc. inquisit. cont. Vincent. Ciavolino.*

Immantinente nel dì medesimo si fa riconoscere la ferita dal Cerusico D. Gio: *Vincenzo Brancaccio*, il quale riferì *ch'era fatta di fresco, e causata da colpo di scoppettata carica a pallini, e polvere, per osservarsi in quella diverse ferituccie, che dinotano esser istrumenti contundenti, e perforanti, quale ferita estimò pericolosa di vita, e di stroppio*. Soscrive la sua perizia, ed indi subito così soggiugne: *e con segni di bruciato attorno, come pure nel suo addone a parte similmente sinistra tiene un rossore quanto un pezzo di dodici carlini, fatta e causata dall'istessa armatura, e carica dell'istessa qualità, da me si stima di niun pericolo, &c. Die, & anno, ut sopra = Brancaccio* (142). Questa è quella soggiunzione, che si vuole dal *Governatore* essersi soggiota di pianta; onde conviene riconoscersi attentamente nel processo, acciocchè ognuno rimanca a pieno persuaso, che sia scritta dalla stessa mano, colla stessa penna; e con ingnostro in nulla diverso.

Vincenzo Ciavolino intanto, per porsi a salvo, si ricoverò nella Chiesa di *S. Maria delle Grazie* di detta *Torre*; da cui, ne' 9. del cennato mese di Gennajo, d'ordine del *Governatore*, fu tolto dalla di lui gente armata, e menato al carcere (143). Ne' 16. del mese stesso, attestato avendo il Cerusico *Brancaccio*, che per li *buoni sintomi* l'offeso era quasiche sano e salvo (144), si restituì l'Offensore di bel nuovo alla

(142) *fol.* 3.
(143) *fol.* 6. } *ejusd. proc.*
(144) *fol.* 4. *ad* 5.

la suddetta Chiesa (145).

Ora si vegga, riguardando per poco così fatta pruova generica, se tanto far potea il *Governatore* senza violare il Sagro Tempio.

I. E' vero che la legge del *Concordato permette, e concede che i Rei di omicidio sieno estratti da qualunque luogo immune, e custoditi nel carcere laicale, colla condizione bensì, che se l' omicidio commesso sarà stato affatto casuale, o ad justam sui defentionem cum moderamine inculpatæ tutelæ, l' autore di tal omicidio dovrà rimettersi in piena libertà* (146); ad ogni modo però esso *Vincenzo Ciavolino* estrar non si potea dal sagro asilo, se l' omicidio, di cui assolutamente parla il *Concordato*, non era successo.

II. Perciocche attenta la soggiunzione fatta dal Cerusico *Brancaccio* di essere la ferita *di niun pericolo*, neppure dubitar poteasi, che l' omicidio avvenisse. E quando anche una tale soggiunzione disputar si volea, se del tutto veniva a distruggere l' antecedente perizìa, con cui si estimava la ferita stessa *pericolosa di vita*, pure dovendosi intendere per la parte al Reo più favorevole, massimamente quando dal sagro asìlo è accolto, nè meno riputar si dovea il *Ciavolino* reo di omicidio, che potea succedere.

III. Ultimamente, seguita essendo la ferita con colpi di *pallini* in una parte non principale del corpo, qual è la mano, il Giudice, ch' è il più savio perito d'

(145) *d. fol. 5. a t. ejusd. proc.*
(146) *Cap. II. n. 34.*

ogn' altro, potea ben eſtimarla di niun pericolo. In fatti dopo il breve termine di giorni nove, quanti ne corſero da' 7. ſino a' 16. di Gennajo, l' offeſo divenne quaſiche ſano, e ſalvo. Quindi a conſiderare la pruova *in genere*, che ſi ha dal proceſſo, a cui eſſo *Governatore* ſi è rimeſſo, manifeſta coſa è, che reo egli ſia di aver violato il Sagro Tempio.

Ora per meglio ciò confermare ſi dia uno ſguardo alla pruova *in ſpecie*, che ſi legge in detto proceſſo. Un giorno dopo ſucceſſa la ferita ſi veggono notati per teſtimonj i ſuddetti *Micchele Borriello*, e *Gennaro Colantuno*, i quali dicono, che inteſero il colpo, e viddero il *Picardo*, che piangeva per eſſer ſtato ferito, ed il *Ciavolino*, che fuggiva colla piſtola nelle mani (146). Ecco quel che da ciò ne ſiegue.

I. Per non eſſerſi tai Teſtimonj giuridicamente eſaminati (non vedendoſi ſoſcritte le diloro depoſizioni, ma ſolamente notate), non ſi potea leggittimamente credere, che il *Ciavolino* reo fuſſe della ferita, e quindi rimaner ſi dovea nella Chieſa.

II. Che quando anche con giuramento eſaminati ſi foſſero, come altro non diſſero, ſe non che il *Ciavolino* medeſimo colla piſtola alle mani fuggiva (forſe contra dell' offenſore per vendicare l' offeſa fatta al ſuo amico), non coſtituendoſi da ciò gl' indizj *ad torturam*, o almeno *ad capturam* richieſti dal *Concordato per dichiarare che l' inquiſito non goda del beneficio dell' aſilo* (147); non doveaſi perciò dal medeſimo il *Ciavolino* eſtrarre. III.

(147) *dict. cap. II. num. 1. 5. &* 34.

III. Ultimamente, che ſebbene tali 'ndizj avverati ſi fuſſero, poiche, dalla depoſizione dell' offeſo iſteſſo, apertamente ſi manifeſtava, che 'l ſuppoſto omicidio d' avvenire era *affatto caſuale*, in maniera che non ſe ne fe querela, non doveaſi perciò eſſo *Ciavolino*, perche reo di delitto eccettuato, togliere dalla Chieſa, in cui eraſi ricoverato. Ed ecco, che a riguardare la pruova ſpecifica, che ſi ha dal proceſſo, a cui'l *Governatore* ſi è rimeſſo, molto più ſi manifeſta, che il medeſimo reo ſia di aver fatto indebitamente eſtrarre dal ſagro Confuggio colui, che vi ſi era affidato.

Se tanto ſi raccoglie dal proceſſo ſuddetto, che altro ſi ricerca, oltre alla propria confeſſione del Reo, per accertar il corpo del delitto, che per eſſer di *fatto tranſitorio*, e non *permanente*, ſeco porta la ſola pruova ſpecifica, che ſi confonde colla generica?

Qual ſia la pena corriſpondente, per ſerbare quella brevità, che mi ho prefiſſa, non vo da' ſuoi principj indagare. Molto direi ſe ripeter voleſſi in parte ciocche a tal propoſito il detto *Perezio* a larga mano ha ſcritto (148). Mi contento ſolo di notare ciocchè preſcrive il *Concordato*, che come *Rei di delitto di leſa Maeſtà* (149)... *non godano del beneficio dell'aſi-*

 lo

(148) *Comment. Cod. lib. I. tit.* 12.

(149) *L.* 1. *Cod. eod. de his qui ad Eccleſ. confug. &c. Fideli devotaque præceptione ſancimus, nemini licere ad ſacroſanctas Eccleſias confugientes abducere: ſub hac videlicet definitione, ut ſi quiſquam contra hanc legem venire tentaverit, ſciat ſe Majeſtatis crimine eſſe retinendum.*

lo . . . . *coloro, che per forza estraggono, o fanno estrarre i rei dalla Chiesa, o qualsivoglia altro luogo immune* (150).

Ora potrà cessare l' accorto Contradditore di esclamare di vantaggio: *hanno falsificata la prima perizia del Chirurgo Gio: Vincenzo Brancaccio, e siccome dichiarava la ferita di Michele Picardo mortale, hanno sostituito* di niun pericolo; poiche dal processo originale, come ho detto, il contrario a chiare note a ciascuno apertamente si manifesta. In fatti qual bisogno mai vi era di falzarla, se il delitto dal *Governatore* commesso, non tanto da quella perizia, quanto dalla pruova *in specie*, veniva senza fallo comprobato? Senza ch' io aggiunga di più passo ad esporre le altre querele, che rimangono.

la VII. *a* Mar ancac- *dalla* *ia* Ma rito.


E finora il zelante *Governatore* si è veduto cotanto impegnato a punire l' altrui malizia, che ha fatto toglier fin' anche dal sagro asilo un giovane uomo preteso reo di ferita a colpo di *pallini* cagionata altrui nella mano senz' alcuno pericolo della vita, ora si vegga perche qual aspide sordo alle tante voci di *Marzia Brancaccio*, e della sua figlia *Maria Cerrito* gravemente offesa con pericolo della vita, abbia loro denegato giustizia; ch' è l' oggetto di questa settima querela.

Su di essa e' costituito, *si rimise agli atti da farsi esibire dal Mastrodatti* (151). Agli atti, che si sono di già esibiti, per compiacerlo, anch' io mi rimetto: atti, che reo

(150) *dict. cap. II. n. 9. & 21.*
(151) *fol. 86. act. origin. Syndic.*

reo il convincono della denegata giustizia.

La giovanetta *Angiola Maria Maglione* ne' 17. di Luglio del 1769. querelò nella Regia Corte della *Torre del Greco Giovanni Russo di stupro con violenza*, *ingravidazione*, *e coinquinamento di lue celtica*. In compruova della sua querela, fe esaminare le suddette *Marzia Brancaccio*, e *Maria Cerrito*, le quali, come preintese, che contraddir si voleano di ciò che a suo favore avean deposto, quindi per vendicarsi di loro, ne' 15. di Ottobre del detto anno, verso le ore diciannove assistita da' suoi genitori, con una ben grossa *mazza* alle mani, fe alcune lividure in faccia all' una, ed alcune ferite in testa, ed in faccia dell' altra.

Le offese immantinente feron querela al *Governatore*, e gli diedero in nota de' Testimonj ben quattro persone, le prime due per nome *Maria Felice*, e *Carmina Lombardo*, e le altre due *Maria Nappato*, e *Andrea Gravato* (152). Nel giorno istesso si fe il decreto: *capiatur informatio*, e si spedì la citazione a' Testimonj (153), che 'l *Governatore* non curò per allora di far esaminare. Ben vero nel giorno appresso, o sia ne' 16. di esso mese di Ottobre, da' Cerusici destinati *D. Salvatore Lombardo*, e *D. Crescenzo de Dilectis* fe riconoscere le ferite. Costoro riferirono, *che nella fronte di essa Maria alla parte sinistra laterale aveano osservata una ferita un deto, e mezzo distante da sopra il ciglio di lunghezza un deto, e di larghezza mezzo deto fatta di*

(152) *fol. 1. proc. inquisit. cont. Angel. Mar. Maglione.*
(153) *fol. 2. dict. proc.*

di fresco con effusione di sangue , con scovertura dell' osso sottoposto , che stimarono pericolosa di vita , perche nella parte principale , e fatta con istrumento contundente . Soggiunsero eglino , che le altre due ferite fatte dallo stromento stesso nella faccia della suddetta *Maria* , e di *Marzia* sua Madre , non erano *di alcun pericolo* (154).

Tanto non bastò, perchè si movesse quel *Governatore* a sentire almeno i Testimonj dati in nota . Due di essi solamente , cioè le sorelle *Lombardo,* non si sa come, ne' 3. del seguente mese di Novembre , vale a dire diciannove giorni dopo, furono esaminate, e contestarono , *de visu* , con giuramento il fatto , e la cagione per cui era avvenuto , *de causa scientiæ* (155). Nè si diè la pena in tutto il corso del giudizio di ricevere gli altri due Testimonj . Tanto neppure bastò per inquirere contra della giovane rea. Assai tardo e lento il *Governatore* , forse anche contra sua voglia, mostrò il gran zelo, che per la giustizia avea ; se non prima de'2. del mese appresso di Dicembre , vale a dire un mese , e giorni diciotto dopo ricevuta la pruova *in genere* , ed un mese intero , dopo ricevuta quella *in specie*, ordinò che la giovanetta *Maglione* si citasse *ad informandum* (156) . Nel giorno stesso costei si cita , si presenta, e si rilascia col mandato in casa(157).

O la

(154) *fol*.3. *ad* 5.
(155) *fol* 6. *ad* 7.
(156) *fol*.8.
(157) *fol*. 9. *ad* 11.
) *proc.inquisit.cont.Ang.Mar. Maglione.*

O la gran pena che s'ingiugne ad una giovane donna di rimanerne a casa sua!

Da' 2. di Dicembre sino a' 2. di Luglio, tempo in cui di Real ordine cessar dovette il *Governatore* di esercitar la carica, cioè a dire dopo il termine ben lungo di mesi sette, non si vede di essersi a niuno qualunque altro atto proceduto.

Ora trovandosi le cose in questi termini, si vegga senza passar innanzi, riguardando soltanto il processo a cui esso *Governatore* si è rimesso, *se irreprensibile sia la sua condotta.*

Micchele Picardo a caso è ferito legiermente nella mano, parte non principale del corpo, dal suo amico *Vincenzo Ciavolino* ch' era ubbriaco, alle ore 23. de' 7. di Gennajo del 1770. Immantinente si mena innanzi al *Governatore*, nega di far querela; e ciò non ostante dopo pochi momenti dal solo Cerusico *Brancaccio* si fa osservare, e senza pericolo alcuno la dilui ferita si riconosce. Nel giorno appresso allo spuntar dell' alba si notano soltanto due testimonj, che dicono la ferita stessa a caso esser seguita. Nel giorno seguente altro impegno non si ha, che di far per forza estrarre l' offensore dalla Chiesa, in cui erasi ricoverato. Contro voglia dell'offeso, tanto si fa, e tanto si opera da esso *Governatore ex officio*, nel breve termine di ore quarantotto.

Allo 'ncontro con dolo premeditato *Maria Cerrito* è gravemente ferita in testa *con scovertura di osso* dalla giovanetta *Maglione* assistita da' suoi Genitori, alle ore diciannove de' 15. Ottobre dell' anno antecedente.

Ben

Ben presto corre al *Governatore*, e fa querela . La sua ferita non si riconosce, se non al giorno dopo, da due Cerusici, che pericolosa di vita la stimano. De' quattro Testimonj dati in nota, due solamente si esaminano diciannove giorni dopo, e contestano di veduta il fatto, e la premeditazione. La giovane rea dopo del ben lungo termine di giorni cinquantanove, si cita *ad informandum*, ed immantinenti a casa sua si manda col mandato. Dall'ora in poi, malgrado le continue istanze dell' offesa, la Delinquente non si costituisce neppure, nè ad atto alcuno si procede. Come sì pigro ed infingardo il *Governatore* si conduce? Dov' è il suo gran zelo, che mostra per la giustizia? Quest' è la indipendenza, questa è la religione di un Ministro del Principe? Quest'è la giustizia, che ad una infelice donna offesa a torto coll' evidente pericolo della vita, si amministra? E potrà questa condotta dirsi *irreprensibile*?

Ora si dica se le *Querelanti* chiesero, ed esclamarono di continuo giustizia. Senza perdere di mira il processo, a cui si è rimesso il *Governatore*, io ciò vengo a dimostrare. Non tanto il novello *Governatore D. Filippo Imbriano*, uomo d' incorrotta giustizia, giunse nella *Torre del Greco*, ch' elleno ben presto reiterarono le di loro istanze. Ferono esaminar altri tre Testimonj (158); e dopo del breve termine di giorni quattro, cioè ne' 21. di Luglio 1770. si diè fuori il solito decreto. *Mandatum domi injunctum sub die 2.* men-

(158) *fol.* 13. *ad* 16. *dict. proc.*

mensis Decembris 1769. *Angelæ Mariæ Maglione*, *reducatur in provisionem* (159). Da ciò qual altra maggior pruova può derivarne, per manifestar apertamente, che le *Querelanti* bene spesso domandarono giustizia al *Governatore Sindacando*, e non mai furon esaudite.

Oltre di che dalla pruova fatta per vieppiù confermare la presente *querela*, ben chiaro si dimostra non meno questo, che il principale motivo, per cui esso *Governatore*, comecchè richiesto, non mai compartir volle alle *Querelanti* la dovuta giustizia. Depone *Antonio Orlando de visu*, e depongono *Micchele Perfetto*, e *Vincenzo Ferraro de auditu* (160), che 'l *Governatore* stesso si compiaceva della detta *Angela Maria Maglione* donna quanto giovane, altrettanto bella, e bene spesso la vagheggiava. Contra del *Perfetto*, e del *Ferraro* egli non adduce alcuna eccezione. Contra di *Orlando*, che ciò depose, per essersi come *falegname trovato sopra la Corte a fare alcune accomodazioni*, il dilui accorto Difensore dice: *or questa particularità appunto convince di falso questo testimonio, perchè gli accomodi in casa del nostro Governatore si fecero nel principio del suo Governo, e furono tali, che lo impedirono di potere abitare su la Corte; Cosicche se ne stiede per ben due mesi in casa de' Signori Brancaccio, ed indi terminati interamente gli accomidi se ne passò ad abitare nella Corte, docum. n.* 13.

Potrei ben io rispondere I. Che questo privato documen-

men-

(159) *fol.* 17. *ejusd. proc.*

(160) *fol.* 14. & *a t. ad* 16. *acta impinguat.*

mento non vale in giudizio , maſſimamente per diſtrugere l'altrui giurata depoſizione. II. Che ſe il *Governatore* dopo *due meſi paſsò ad abitare nella Corte*, vale a dire ne' principj di Settembre, potea bene l' *Orlando* quivi portarſi *a fare alcune accomodazioni* fino a Luglio dell' anno appreſſo, non avendo inteſo di parlare de' primi accomodi, che da lui, non so, ſe ſi ferono; altrimenti chiamato l' avrebbe col proprio termine di *riparazioni, o rifazioni*. III. Ultimamente, perciocchè da un ſimile documento addotto, chiaro appariſce , che nel termine de' ſuddetti due meſi il *Governatore* medeſimo ſpeſſe fiate ſi portava nel palaggio della Corte ad aſſiſtere agli artefici (161); onde in quel tempo da uno di loro poteanſi bene i ſuoi amoreggiamenti colla *Maglione* oſſervare. Ma qual biſogno mi ſtringe a ricorrer a pruove de'Teſtimonj , quando ne ho altre maggiori , ed irrefragabili ! Tre meſi prima, che la bella donna *Angela Maria Maglione* feriſſe gravemente *Brancaccio*, e *Cerrito*, querelato avea di ſtupro, come ho detto , *Giovanni Ruſſo* ; il quale quantunque ottenuto aveſſe dalla G. C., che preſentandoſi, rilaſciato ſi fuſſe col mandato *per Terram & Territorium* , e riportato aveſſe ſovrano comando, che così ſi eſeguiſſe , pure il *Governatore* il fe incarcerare. Colla pruova fiſcale reo del tutto il venne a dichiarare : ma i Teſtimonj che ſedotti furono , nel difenſivo ſi diſdiſſero ; onde dal novello *Governatore* com'innocente del tutto fu aſſoluto. La cauſa per lo grava-

(161) *fol.* *vol. docum.*

gravame dalla Querelante proposto si trattò con accurato esame nella G. C. stessa, da cui fu stabilito: *circumscriptis actis omnibus capiatur informatio ex integro, & interim Joannes Russo consignetur, &c.* (162). La difesa di costui per buona sorte sua fu affidata al savio Avvocato *D. Niccola Massarante*, il quale scrisse una ben ordinata, ed erudita arringa intitolandola: *Difesa per Gio: Russo contro li suoi Calunniatori*. In essa dimostrò l'accorto, e diligente giovane distintamente *le violenti procedure del passato Governatore della Torre del Gerco*, e convincendolo di alcune falsità commesse a danno dell'oppresso, e malmenato suo Cliente, esclamò contra di lui aspra, e severa vendetta; onde soggiunse: *la violenza di un tal Regio Ministro, e le false procedure, ci addimostrano chiaramente, esser tutta la criminale processura nata da livore, e dalle sue private passioni.*

Ciò essendo qual pruova maggiore può ricercarsi, per convincer il *Governatore* del manifesto, e sfacciato dolo usato, in avere costantemente negato ad una infelice donna, per altrui compiacenza, la giustizia, che a mani giunte vivamente domandava? Se la sola negligenza, od omissione, massimamente per coloro, che la giustizia amministrano, da se stessa costituisce delitto (163), quandoche unita sia col dolo (ch' è il prin-

(162) *fol.* *vol. docum.*

(163) *Rovit. dec.* 36. *num.* 14. *sic in officiali, qui exercet officium cum administratione, negligentia solo de per se est delictum, ita ut puniatur poena privationis Officii, &c.*

principale fondamento di tutti li falli altrui) costituisce un delitto maggiore, e di altra specie (164). Onde la colpa dal *Governatore* commessa vendicar si conviene con pena più maggiore di quella, che nel 1607. dall' Assessore *Carrabba* si diè al Governatore *Gio: Domenico di Sese*, come reo di ritardata giustizia (165), e di quella, che nel 1625. dal S. R. C. s'impose a' Ministri della *Regia Zecca* imputati di negligenza (166); cioè della privazione dell' offizio, e del temporaneo carcere.

Nè giova il soggiugnere in contrario; *Dunque è una calunnia il dire, che il nostro Governatore non volle far giustizia perchè l' Angela era sua dipendente: ed a che dovea condannarla, ed in vigore di quali pruove, se per parte delle Querelanti non si curò di ulteriormente proseguire l' informazione?* Poiche abbastanza il contrario sin quì ho dimostrato; onde passar mi conviene innanzi.

VIII. ... da ... a Ac-



Armina Accardo altrimenti detta *Tiella* querela il *Governatore* di averle denegato giustizia contra di *Angiola Liotti*, che nel suo braccio

(164) *Idem num. 17. Si Officialis negligat ea, quæ incumbunt ejus officio, Afflict. in constit. officialis, Luc. de Penn. in L. 1. C. de naufr. lib. 11., si contineat aliquod omissum, aut gestum præter naturam officii efficitur dolus, & sic transit in aliam speciem delicti, Mascard. de probation. con. l. 1137. num. 29., & dicitur dolus præsumptus, Farinac. quæst. 89. num. 95.*

(165) *de Synd. offic. p. 2. c. 2. num. 32.*

(166) *Rovit. d. dec. 36. in fin.*

cio sinistro offesa l'aveva. Risponde con giuramento il *Governatore* ciò *essere una pura bugia*, *e si rimette agli atti* 167). Poiche, a dir vero, per questa querela non v'è alcuna pruova, agli atti conviene, ch' anch' io mi rimetta.

Ne' 24. di Dicembre del 1769. *Angiola Liotti* non contenta di aver veduto, che la sua madre *Lucia di Pietro* avea con parole ingiuriose malmenata essa *Carmina Accardo*, co' fatti anch' ella malmenar la volle. Presa una *mezza canna* di ferro, con viva forza la percosse nel sinistro braccio. Quella, che a torto si vide offesa, corse ben presto a querelarla al *Governatore*; a cui diè in nota *Isabella la Resinara*, ed altre due donne del luogo, ove il fatto era avvenuto (168)

Il Cerusico *Longobardo* riconosciuta la percossa *con rossore*, *levazione di parte*, *ed apparizione di sangue*, l'estimò per allora *di niun pericolo*; onde *si riserbò li giorni critici* (169). Forse per i critici sintomi avvenuti la contusione si malignò in modo, che aprir si dovette, e poi cucire; siccome afferma la *Querelante*.

Non prima de' 29. del detto mese di Dicembre il *Governatore* si diè la pena di ricever la deposizione di una delle tre donne date in nota, che depose di veduta il fatto (170). Delle altre due non curò più nulla. Quì termina il processo, a cui egli si è rimesso, e quì comincio io a riflettere.

Chiun-

(167) *fol.* 87. *acta originalia Syndic.*
(168) *fol.* 1. *& a t. proc. inquisit cont. Angel. Liotti.*
(169) *fol.* 2. *d. proc.* (170) *fol.* 3. *& a t. d. proc.*

Chiunqne destinato sia, massimamente dalla suprema autorità, a punire gl' altrui delitti, quandoche il Cittadino offeso domanda giustizia, fa costare della qualità dell' offesa fattagli, e ne addita i Testimonj, deve per obbligo indispensabile con forte mano vendicare i dilui torti, ed offese. Tanto adempie nello stato della indifferenza ciascuno Giudice per ignaro che sia de' suoi doveri. Tanto fe, e molto più oprò il *Governator Ascione* in vendicar una simile offesa contra di *Vincenzo Ciavolino*, senza che l' offeso nulla di ciò richiedesse. Ora se tanto non ha fatto per una miserabile a torto malmenata, mal grado le dilei querele, non può in modo alcuno escusarsi di aver almeno tralasciato ciocche da altri Giudici non si omette, e da lui medesimo in simile occorrenza non si era omesso; onde inciampato essendo nella colpa lata, che al dolo giustamente si assomiglia, di pena e di gastigo riputar si deve ben degno (171).

per

(171) *Rovit.loc.cit.num.* 10. & 11. *Hoc itaque fundamento in facto taliter jacto, quod scilicet hi Ministri fuerunt in magna negligentia exercendo eorum officium, fuit discussum, qua pœna venirent puniendi, & fuit consideratum, quod magna negligentia culpa est, & magna culpa dolus, L.magna* 226. *ff. de verb. signif. & negligentia est non facere id, quod alii homines ejusdem conditionis, vel major pars ipsorum faciunt communiter, quæ tali casu culpæ enumeratur, imo etiam dicitur lata culpa, L. latæ culpæ* 223. *& L.cedere diem* 213. *in fin.ff.eod. &c.*

Per qual fine egli abbia la giustizia denegata, io non mi saprei dire. Sarà forse vero quelche dalla Università si è detto, di esser ciò avvenuto per cagione de' ducati sei tolti alla delinquente *Angiola Liotti*.

Le leggi tutte, che impegnate sono a punire l' altrui negligenza, massimamente contra di quei, che la giustizia amministrano, non soffrano, nè permettono, che a coloro, che in tal vizio incorrono, la giustizia medesima più affidata rimanca. Il Giureconsulto *Paolo* ce lo addita: *si nescit, ob negligentiam removendus est Officio* (172). Gl' Imperatori *Valentiniano*, *Teodosio*, ed *Arcadio* apertamente il prescrivono. *Si quos Judices, vel propter adversam, & longinquam corporis valetudinem, vel propter negligentiam, aut furtum, vel simile aliquod vitium sublimitas tua inutiles esse repererit: his ab administratione remotis, & vice eorum aliis subrogatis: furibusque pœnis legitimis subactis, ad nostræ mansuetudinis sententiam non crimina, sed vindicta referatur* (173). Altri gravissimi Imperadori non mancano di stabilire, che coloro, che per cagione di negligenza sono stati una volta dall' officio rimossi, di più non osino, ne ardiscano a simili, o ad altri diversi officj di aspirare. *Quicumque apparitores ob culpam, vel negligentiam fuerint judicato discincti, jam ad nullam militiam habeant facultatem adspirandi: nec ex rescripto his ullus aditus referetur, quos congruit* F *pœ-*

(172) *L. carceri 8. D. de cust. & exhibit. reor.*
(173) *L. 3. Cod. de offic. P.P.*

pœnæ gravissimæ subjugari, si contra inhibita quoque sacratissimis constitutis adspirare contempserint. (174). A tal proposito van d' accordo i Dottori (175), e 'l *Mastrillo* ha raccolto i varj casi, ne' quali per cagione di negligenza *sindacar* si dee colui, che la giustizia ha amministrato (176).

Ora potrà impedirsi l' accorto, e diligente Contradditore di aggiugnere: *si è commessa una nuova falsità ... che consiste nell' essersi aggiunta alla riferita deposizione, e posta in bocca alla Querelante una lagnanza da lei non fatta nelle seguenti parole ho assistito al Governatore per la ferita fattami dalla Liotti, e mai ottenuta giustizia*; poicchè se ella asseristo non avesse, domandando giustizia contra della *Liotti*, al certo, che l' averebbe fatta l' escolpazione, che finora il *Governatore* stesso, per quanto impegnato si sia, non ha saputo addurre. Vengo ora a narrare la nona querela, che contiene il più grave, e maggiore delitto, che mai commetter possa un Regio Ministro.

a IX. a da masoCa. o.



Ommaso *Castellano* ha querelato il *Governatore* per aver falsamente rappresentato alla Maestà del nostro amabilissimo *Sovrano*, ch' egli avea tolto dalle mani de' *Birri* di quella Regia Corte *Gennaro Vitiello*, in mezzo della pub-

blica

(174) *L. 5. Cod. de diverʃ. offic. & apparitorib.*

(175) *Officiales propter negligentiam possunt privari officio. R. Sanfel. dec. 65. n. 12. Rovit. d. dec. 36. & ibi Altim. Capibl. prag. 3. de Baron. n. 157. vol. 1. fol. mihi 94. de Angel. de delict. & pœn. p. 2. cap. 5. n. 111.*

(176) *de Magistr. lib. 6. cap. 10. per tot.*

blica piazza di essa *Torre*, ed avea sollevato tutto quel Popolo. Come non v'è delitto, che da passione non proceda, si vegga, prima di passar innanzi, se per odio, o per isdegno il *Governatore* medesimo abbia ciò fatto.

In Agosto del 1769. fra gli *Eletti* di quel Pubblico fu prescelto per comune volere il detto *Tommaso Castellano*, il quale, volendo gelosamente custodir i dritti pubblici, fe argine al *Governatore* stesso, che contra del prescritto da' *Regj Bandi* facea incarcerar i Contadini, che le *armi rurali* addosso portavano, e si mischiava *negli affari di Grascia*, e *di Annona in prima istanza*. E' perciò a ragione ne ricorse, come ho detto, alla *Real Camera*, da cui gli ordini convenienti spediti, come si trattennero nella *Real Segreteria*, si riferì ciocche occorreva. In rapporto alle *arme rurali*, non fa mestiere ripetere quelche a suo luogo ho notato. In ordine al dippiù, giova avvertire, che *la Real Camera in vista dell'esposto, e delle provisioni della medesima spedite sotto il dì 4. Luglio dell'anno 1750., ordinò al Regio Governatore della Torre del Greco, che nelle materie di Grascia non si fusse inserito in prima istanza, ma avesse in essa lasciato di procedere gli Amministratori di detta Università, ed in caso di gravami dalle providenze, che i medesimi davano, avesse potuto, e dovuto egli procedere* (177). Tutto avvenne nel 18. di Ottobre del 1769.: e tanto bastò al *Castellano* per tirarsi dietro l'odio inplacabi-

(177) *fol. . . . vol. document.*

le del *Governatore*, che ad un tempo ſteſſo, per cagione di lui, privo ſi vide di poter procedere e nelle une, e nelle altre cauſe; onde per vendicarſi andava in cerca dell'opportuna occaſione.

Dopo del breve termine di giorni diciannove, o ſia ne' 7. del ſeguente meſe di Novembre gli venne fatta. In quel giorno appunto verſo le ore 22. i *Birri* di quella Regia Corte *Vincenzo Petta*, e *Gio: Battiſta Allocco* per un debito di ducati diciotto (178), incarcerarono nella pubblica piazza di eſſa *Torre*, *Gennaro Vitiello*, dopo di avergli tolto con violenza il *coltellaccio*, che addoſſo portava. Queſti, che forte e robuſto uomo era, reſiſtette al più che potè, per ſottrarſi dalle diloro mani. Quei allo'ncontro con forza maggiore combattendo lo ſtringevano forte, e colle proprie, e dilui armi il malmenavano. Gli ſpettatori credendo che per cagione del *coltellaccio* ſi voleva menar prigioniero, ad una voce gridarono a' *Birri*, che via il laſciaſſero. A tali grida accorſe la gente di ogni genere in gran numero, e fè lo ſteſſo. Animato da ciò il trattenuto, e ſoccorſo inſieme da *Giulio*, *Niccola*, e *Giuſeppe Balzano*, ſi ſottraſſe dal furore di quei *Birri*, ed in un batter di ciglia nella vicina Chieſa del *Roſario* ſi andò a ricoverare.

Intanto *Tommaſo Caſtellano*, che fuor del ſolito, tanta gente vedea correr unita, da curioſità moſſo, là ſi portò, dove gl' altri tutti ne andavano. Quivi giun-

(178) fol. 11. atti delle diligenze praticate dal Subalterno del Tribunale di Campagna.

to vide il *Vitiello*, che nella Chiesa si era già risfuggiato. Informato del successo, e credendo, come tutti credevano, ch' egli carcerar si volea per cagione del *coltellaccio*, sgridò forte a' *Birri*, rampognandoli, come senza la solita assistenza del *Giurato*, ardivano di fare simili carcerazioni, per così sollevare il Popolo? Ad uno di essi *Birri* sgridò più forte ancora, rimproverandolo, che come salariato dalla Università, essendo stato la mattina innanzi licenziato, perche non se n' era andato via? Indi per tenere la gente a freno, che contra de' *Birri* si commoveva, insieme co' medesimi si portò dal *Governatore*, vivamente parlandogli, acciocchè, come sostenuti a spese della Università, via ne li mandasse, perche troppo male si conducevano. Del suo parlare esso *Governatore* si tenne non poco offeso; E come l' odio contra lui concepito (poiche viva ancor' era la rimembranza) non si era dall' animo suo cancellato, gli si accrebbe senza fine, onde alla vendetta si rivolse; e per eseguirla, ecco come ne apparecchiò i mezzi.

Verso le ore 23. del giorno medesimo, quando avvenir dovette il secondo successo, fa comparir il *Coadjutor Fiscale* a querelare. Costui con istanza generalmente querela tutti coloro, che dalle mani de' *Birri* aveano sottratto il carcerato, senz' additarne l' autore (179), quantunque non vi era persona nella *Torre del Greco*, che non sapesse il fatto. Il zelante *Governatore* non fu pigro ad esaminare immantinenti li *Birri* medesimi.

(179) *fol.* 10. *atti delle diligenze suddette.*

mi. L' uno, e l' altro deposero, *che li fratelli Balzano, nell' atto, che contrastavano per esimer il carcerato, accorse in detto luogo Tommaso Castellano Eletto con molta gente radunata appresso di esso, con voce alta ingiuriando loro Sbirraglia, assassini, &c. e tutta la gente ascendente a più di cento, ch' era accorsa, in sentire la voce dell' Eletto, ed animandosi a maltrattare loro con parole minaccievoli, così il detto Giuseppe Balzano, loro se scappare dalle mani il detto carcerato Gennaro Vitiello* (180).

Il *Govenatore* senza perder tempo sul punto scaglia contra dell' emulo suo questa relazione. *Allorche è accorso Tommaso Castellano di questa Torre uno degli Eletti di questa Università con tutt' i Lavoranti, ed altri Giovani armati di coltellaccio, ed inseguendo con parole ingiuriose, e minaccie di bastonate li soldati cattoranti, han dato tanto agio al carcerato, che questo è fuggito, e si è messo in Chiesa, restando così delusa, e vilipesa nommeno la giustizia, che la veneranda autorità pretoriale. Non contenti di aver esimito il carcerato, sono l' Eletto Tommaso Castellano con altro compagno passati a portarsi nel palazzo di questa Regia Corte, in dove mi trovava reggendo giustizia, e con empeto fin' anche alla mia presenza han ardito di malmenare i Soldati, e come forsennati urlare a segno, che hanno mostrato avere del mal talento, e dell' odio contra l' esecutori della giustizia. E perche dubito, che il Tommaso Castellano, com' Eletto non mi sollevi il Publico,* del

(180) *fol. 12. ad 14. atti delle diligenze suddette.*

del quale una buona parte nell' atto della cattura, correndo dietro di lui, si è mossa, e che non avvenga qualche scandalo, a cui non posso riparare colle deboli forze di questa Regia Corte; che perciò, &c. (181).

Ora come potea egli a danno altrui tanto rappresentar per vero in un affare di non poca importanza, quandoche i Testimonj esaminati per esser dalla legge riputati infami, non eran degni di fede (182). Tanto più, perche essendosi *alla sua presenza malmenati, mostrandosi contra di loro mal talento, ed odio*, erano come offesi, del tutto sospetti, e quindi le deposizioni di loro ne meno ricever si doveano. Oltre di che se *una buona porzione del Popolo nell' atto della cattura si era mossa*; poiche il successo era pubblico, ed a tutti ben noto, per venirne in chiaro, da costoro senza fallo manifestar il potea. Tanto far ei non volle, se lo spirito ebbe di riferire, *ch' era accorso Tommaso Castellano con tutt' i Lavoranti, ed altri giovani armati di coltellacci, e non contento di aver esimito il carcera-*

(181) *fol.7.ad 8. atti delle diligenze suddette.*

(182) *de Angelis de delict. & poen. par.1.cap.42.n.4. Et quoad probationem ipsius delicti, non sufficit, ut deponant Birruarii, e quorum manibus fuerunt carcerati exempti, nam ex se non probant, sed tantum faciunt praesumptionem, quae aliis concurrentibus esset sufficiens ad torquendum. Farinac. de carcer., & carcerat. q.32. And. de Isern.in constit. humanitate cum Afflict. ibid. D. de Franch. dec.379. Sanfelic.dec. 39. n.4. &c.*

cerato, fin anche alla sua presenza avea ardito di malmenare i Soldati, e dubitava, che il medesimo come Eletto, non gli sollevasse il Pubblico. Ciocche ne pure si legge nelle deposizioni di quei infami Testimonj. Ciocche se vero stato fosse, al certo, ch' egli, esaminando alcuni de' tanti Testimonj, con propria autorità, siccome per lo innanzi avea fatto, vendicato si sarebbe del reo di sì grave delitto. In quel punto si lusingò di gran lunga, che prestandosi piena credenza alla sua riferenda, il *Castellano* medesimo per questa via si fosse severamente punito.

Ma poi, dopo due giorni, o sia ne' 9. del detto mese di Novembre, considerando a sangue freddo il grave fallo commesso, che costituisce il principale delitto di falsità, accompagnato da tutti li necessarj requisiti, per iscusarlo, ne commise un altro assai più maggiore. Ben egli sapea, istrutto dalle deposizioni de' Testimonj riprovati, che i Rei principali di tale delitto erano stati *Giulio*, *Niccòla*, e *Giuseppe Balzano*, i quali come Testimonj, e non come Principali volle esaminare. Come a costoro mordea la coscienza di mischiar il *Castellano* di assistenza nel successo, il *Governatore* per confermare ciocche avea fuor del vero di già riferito, colla forza li sedusse a deporre a suo modo; altrimenti come rei principali incarcerati l'avrebbe. Eglino, cedendo alla forza, vennero ad incolpare il *Castellano* (183). Ed ecco al delitto di falso aggiunto quello della seduzione de' Testimonj con violenza. Ciò

(183) *fol. 18. ad 21. atti delle diligenze suddette.*

Ciò però non ostante egli andò di gran lunga ingannato. La sua astuzia a nulla gli valse, poiche la relazione di lui riconoscendosi da se stessa inverisimile con Real Diploma de' 11. del suddetto mese di Novembre fu rimessa al *Commessario di Campagna*, acciocchè giudiziariamente la verificasse, ed indi riferisse (184). Fu quindi incaricato lo Scrivano *Paulo Bartiromo*, il quale portatosi nella *Torre del Greco*, si fe esibire dal *Governatore* gli atti di suo ordine formati, e praticate le necessarie, ed opportune diligenze per venire in chiaro del vero, come trovò delle variazioni con quel che rappresentato avea il *Governatore*, si vide nell'obbligo di riferire il tutto ad esso Signor *Commessario* (185). Quel zelantissimo *Ministro*, non potendo mai credere, che un *Regio Offiziale* in tali eccessi fosse inciampato, *non rimase soddisfatto della condotta tenuta dal Subalterno Paolo Bartiromo; onde incaricò l' altro Subalterno Micchele Petti a conferirsi colà, e presi i lumi da quel Regio Governatore, che l' occorrente riferì a S. M., appurato avesse i fatti per la verità, e non l' avesse posto sul punto di venir esso di persona a verificarli* (186).

Lo Scrivano *Petti* portatosi nella *Torre* medesima, e chiesti i lumi necessarj al *Governatore* (da cui oltre di quei che dal processo consegnato a *Bartiromo* apparivano), altri non gli furon additati, cominciò con ogni

---

(184) *fol.* 2.
(185) *fol.*20. *ad* 32. } *atti delle diligenze suddette.*
(186) *fol.*33.

ogni attenzione a praticare le opportune diligenze. Verificato avendo, che nella fuga del *Vitiello* dalle mani de' *Birri*, il *Castellano* non avea avuto alcuna intelligenza; e le variazioni de' Testimonj ricevuti dal *Governatore*, stimò bene di dipendere in ordine al dippiù da esso Signor *Commessario* (187). Gli fu risposto, che avesse presa la informazione per la verità de' fatti, avvertendolo a situarla con fedeltà, e dopo compilata glie l' avesse mandata (188).

Ecco perche lo Scrivano *Petti* tenne in arresto per più tempo molti Testimonj. Non potè esaminare i due *Birri Vincenzo Petta*, e *Gio: Battista Allocco*, poiche fin dal tempo dell' accesso dello Scrivano *Bartiromo* trovavansi lontani dalla suddetta *Torre del Greco* (189). Ricevè privatamente la deposizione del cennato *Giulio Balzano*, il quale con giuramento affermò quello stesso, che fin dal bel principio affermato avrebbe, se 'l *Governatore* non lo avesse violentato. Depose, che il *Castellano* era giunto al luogo del successo dopo che il *Vitiello* si era ricoverato alla Chiesa: che sgridato avea a' suddetti *Birri*, che per tali carcerazioni, che facevano senza l' assistenza del *Giurato* erano cagione di far sollevare il Popolo: ed in fine, che si portò dal *Governatore*, per farneli mandar via per lo diloro mal servire.

Essen-

(187) *fol.* 36.)
(188) *fol.* 39.) *atti delle diligenze suddette.*
(189) *fol.* 12. *ad* 13.)

Essendogli di poi letta la deposizione, che fatt'avea innanzi al *Governatore*, rispose. *Questa deposizione, che ora mi è stata letta, ed io bene ho sentita leggere da parola a parola, e da principio sino alla fine, è la stessa che feci in detta Regia Corte, e siccome il contenuto in essa fu da me deposto, così accadde, perche di tal maniera mi fu insinuato dal detto Signor Governatore, anche con minaccie di carcerazione, asserendomi, che gli altri esaminati da lui aveano dell' istesso modo deposto il fatto, ma ora fattomi scrupolo, ho voluto dichiararlo, perchè si sappia la verità, non essendo vero, che il detto Eletto Castellano arrivò nel luogo a tempo, che il Gennaro Vitiello stava fra le mani de' Birri suddetti, ma ne giunse dopo la dilui fuga* (190). Questo stesso confermò nell' atto della ripetizione innanzi a' *Sindacatori* (191).

Indi esso Scrivano *Petti* esaminò *Niccola*, e *Giuseppe Balzano*, i quali l' innocenza del *Castellano* con giuramento contestarono. In ordine alla deposizione da essoloro antecedentemente fatta, si maravigliarono, *come il Mastrodatti di detta Regia Corte trascrisse in dette diloro deposizioni, che l' Eletto Tommaso Castellano sgridasse a detti Birri, in tempo, che i medesimi tenevano afferrato il divisato Gennaro Vitiello, quantocche egli giunse nel fatto, dopo che lo stesso si liberò dalle loro mani, ed allora gli sgridò, credendo, ch' avesse preso un' abbaglio, nè di questo l' avvertì, perche*

(190) *fol.* 44. & 45. *atti delle diligenze suddette.*
(191) *fol.* 12. & *a t. Testi. repet.*

che dopo regiſtrata la diloro depoſizione , eſſo Maſtrodatti loro non la leſſe , ne l' andarono cercando , e firmarono nella ſua buona fede (192). Eſaminò egli in fine altri dodici Teſtimonj , i quali la innocenza del *Caſtellano* depoſero : quella ſteſſa ch' a querela di lui fu d' altri tre Teſtimonj comprobata (193).

Il *Governator Aſcione* col ſuo coſtituto riſponde , *che in rapporto a detta querela ſi rimette a quanto appariſce dal proceſſo contra del Querelante formato dal Tribule di Campagna , che cerca , che ſi oſſerva , e ſi faccia eſibire nel preſente giudizio* (184).

I *Sindacatori* a tale richieſta domandarono ad eſſo Signor *Commeſſario* il proceſſo , da cui eſſendoſi loro riſpoſto , che 'l *ſuo Tribunale procedeva d' ordine di S. M. , cosìche riſultando reità del detto paſſato Governatore , non mancava quel Tribunale di dare le dovute providenze di giuſtizia* (195) ; ſi trattennero perciò di decidere in ordine alla propoſta querela , riſerbandone al *Commeſſario* ſuddetto la cognizione.

Ora ſi è di già nel *preſente giudizio di Sindacato* precedente ſovrano comando , eſibito il chieſto proceſſo originale ; ſenzache date ſi foſſero le dovute provvidenze di giuſtizia ; onde il S. R. C. , anche per conſenſo di eſſo *Governatore* , è nelle circoſtanze di fare cioc-

che

(192) *fol.* 41. *ad* 43. *atti delle diligenze ſuddette.*

(193) *fol* 5. *ad* 10. *proc de calumnia illata erga perſonam Thomæ Caſtellano.*

(194) *fol.* 86. *ad* 87. *act. origin. Syndic.*

(195) *fol.* 11. *proc. de calumn. illat. &c. &* 36. *act. origin. Syndic.*

che dal *Tribunale di Campagna* si è finora tralasciato. Il processo medesimo è quello, che il convince reo di falso, e di aver sedotto i Testimonj con violenza. La sua relazione diretta alla M. del *Principe*, che costituisce nella causa presente il corpo del delitto, è contraria se non in tutto, almeno in buona parte a' detti de' due Testimonj riprovati, su de' quali fu architettata. Nelle deposizioni di loro non si legge ciocche in essa relazione si scorge, cioè che 'l *Castellano* con gente armata avea sottratto il carcerato, ed avea sollevato il Popolo; che anzi per tenerlo a freno egli ebbe a sgridare a' *Birri*. Ciocche basta a costituire la pruova specifica. *Giulio Balzano* per cagione della propria scienza, ed *Antonio di Gennajo*, e *Pasquale Matrone de auditu* esaminati da' *Sindacatori* (196), ci danno ad intendere la seduzione de' Testimonj. I diloro giurati detti sofficienti sono ad accertare un tal delitto, che per non esser di fatto *permanente*, altra maggior pruova non richiede (197). E l'uno, e l'altro delitto cade sotto la pena stabilita dalla Legge *Cornelia de falsis* (198). La falsità, che si dice esser *suppressione della verità in pregiudizio*

(196) *d. fol. 5. ad 10. ejusd. proc. de calumn. illat. &c.*

(197) *de Angel. p. 1. c. 51. n. 3. In hac falsitate circa testes non posse considerari verum cognitionem delicti in genere . . . ex quo confunditur cum illa in specie*, dopo del *Muscatello de cognit. delict. rubr. de falsit. n. 9.*

(198) *L. 1. §. fin. eod. poena falsi, vel quasi falsi deportatio est, & omnium bonorum publicatio.*

zio *altrui*, seco porta i necessarj riquisiti. Con aperto dolo il *Governatore* stesso alterò colla sua relazione i detti de' Testimonj esaminati, per vendicarsi del suo nemico *Tommaso Castellano*, e per indurre al medesimo non lieve pregiudizio, in dichiararlo reo di un delitto pur troppo grave, qual è quello dell'esimizione di un carcerato dalle mani de' *Birri* (199). Vuole la legge che, *Si quis abrepserit Præsidi Provinciæ; tam per acta, quam per libelli interpellationem, nihil agit: imo si accusatus fuerit, pœnam temeratoris luit: proinde enim punitur, atque si falsum fecerit* (200). Viene dichiarato reo di *falso* anche colui, che i Testimonj seduce: *Pœna Legis Corneliæ irrogetur ei, qui falsas testationes faciendas, testimoniave falsa inspicienda, dolo malo conjecerit* (201). Ed altrove: *Item qui falsas testationes faciendas, testimoniave falsa invicem dicenda dolo malo coierint* (202). Quando precede la violenza alla seduzione, massimamente in cause criminali, onde grave pregiudizio altrui apportar si possa, cresce di gran lunga la pena stabilita (203); nè accrescer si può più di quella, che si usa altrove (204), e che nel Regno nostro colle Regie Prammatiche viene pre-

(199) *idem de Angel. p.* 1. *c.* 113. *num.* 6.
(200) *L.* 29.
(201) *d. L.* 1. } *D. ad L. Cornel. de fals.*
(202) *L.* 9.
(203) *Matth. de crim. lib.* 48. *Dig. tit.* 7 *c.* 2. *num.* 1.
(204) *Apud Gallos edicto Francisci Regis lato anno* 1539.

prescritta (205).

A nulla vale il dire in contrario: *Non è dunque provata la presente Querela?* Poiche dalle cose dette io credo di essersi ben provata. Tanto meno giova il soggiugnere: *Ma questa mancanza di pruova la rende ingiusta, non calunniosa: vediamone dunque anche la calunnia. Il Castellano dice in questa querela*, che siasi costata dal Commissario di Campagna la sua innocenza, e l'impostura fattali dal Governatore; *e pure negl' atti del Sindicato v' è una lettera del Commessario di Campagna, che dice star tuttavia procedendo per questa causa .... E' mendace dunque il nostro Querelante nella parte principale della sua accusa, giacche prima di esser dichiarato innocente non potea chiamare impostore chi pretende averlo accusato per Reo*. Il Querelante non è mendace in aver detto, che *siasi costata la sua innocenza, e l'impostura fattagli*, poiche tanto, e non meno, costa dal processo. Nè ripeter conviene *più è mendace ancora rispetto alle minaccie di carcerazione, che dice fatte dal nostro Governatore per indurre Giulio Balzano a deporre contra di lui .... il quale esaminato niente depone di tali minaccie fatteli dal nostro Governatore, e pure niuno meglio di costui potea deporle, se fossero state vere*; imperciocche come *potea depor-*

(205) *Pragm. 4. de falsi. Quicumque in criminalibus causis offendant, defendantve reos, falsum testimonium perhibeant, deponantque, mortis naturalis pœnam irremissibiliter incurrant: eadem pœna, & qui consulerint, instruxerintve falsum, teneri.*

deporle, con giuramento il medeſimo le depoſe, prima innanzi allo Scrivano *Petti*, ed indi nell' atto della ripetizione innanzi a' *Sindacatori*. Ora ſe il dotto Contraddittore ponendo fine a queſta querela ſcrive, *io non credo dovere dir altro perchè la G. C. dichiarando ingiuſto queſto decreto:... dichiari anche calunnioſo il querelante*; ancor *io non credo dover dir altro*, per ottener il contrario dal S. R. C.; onde paſſo a narrare la penultima querela, che ſeco porta non minore delitto.

X. da ...ico Q Ueſta è quella querela, per cui la G. C. ha riſerbato le ragioni al *Querelante*, ed al *Fiſco*, *ſi quæ competunt, pariter in judicio ordinario*. Querela ſulla quale coſtituito il *Governatore riſpoſe, com' eſſendoſi formato il proceſſo contra Giuſeppe Pellaino, e quello compilato, fu da eſſo Governatore condannato, e ſi traſmiſſero gli atti nella Vicaria Criminale, e ſi rimiſe a quanto appariſce dal detto proceſſo, che diſſe farſi eſibire per chiarire l'impoſtura addoſſatagli dal detto* Porzio (206). Si chiariſca l' impoſtura dunque.

Domenico Porzio, come ho detto, nel meſe di Luglio del 1769. patì il furto di una *colata di panni*. Ne fu il ladro *Giuſeppe Pellaino*, altrimenti detto *Porcaro*, il quale per altro furto carceratoſi, confeſsò queſto ancora; colla circoſtanza di averlo venduto per ducati quindici a *Simone Sannino* altrimenti nominato *Saponaro*. Coſtui altresì ne' 6. del ſeguente meſe di Ago-

(206) *fol.* 86. *acta Syndic.*

Agosto divenne carcerato. Quantunque confessato avesse di avere i *panni* medesimi comperato, pur tuttavia occultandosi dal *Governatore* la sua deposizione, e cambiandosi quella del *Pellaino* in ordine all' addotta circostanza, coll' altra di aver venduto i *panni* a persona incognita nel *Mercato* di questa Città, precedente lo sborzo di ducati ventiquattro ricevuti per mano del Sacerdote D. *Carlo Jacomino*, ne' 9. del seguente mese di Settembre il fe com' innocente escarcerare. Condannò di poi il principale delinquente *Pellaino*; onde il disrubato non potè mai più riavere la roba sua. Ecco perche ha querelato il *Governatore*: ed ecco come per un delitto di sua natura ascoso, giustifica la sua querela.

Antonio Costabile Scrivano di quella Regia Corte per cagione della propria scienza con giuramento contesta il fatto colla circostanza di aver veduto darsi al *Governatore* il danajo avvolto in una carta dal Sacerdote *Jaccomino*, da cui seppe di poi esser stato nella somma di ducati ventiquattro. Aggiunse di più, che'l *Governatore* medesimo per porsi a salvo, costituì di bel nuovo il *Pellaino*, e laddove nel suo primo costituto vi era la circostanza di aver venduto il furto al *Sannino*, si cambiò in quella di essersi venduto a persona incognita nel *Mercato* di questa Città (207).

Gennaro Picca, che la fecev' allora da Mastrodatti di essa Regia Corte depone anche lo stesso per confidenza

G fat-

(207) *fol.5.& a t.proc.pro indeb.excarcer.Simeon.Sannino.*

fattagli dal *Governatore*, e dal suddetto Sacerdote *Jacomino*, il quale gli soggiunse, che'l *Governatore medesimo non voleva far decreto, se prima non accomodava gli atti informativi* (208).

Giuseppe *Polese* trovandosi nella Regia Corte medesima per affari della Università, di cui era allora Eletto, intese dalla bocca del *Governatore* stesso, che'l *Pellaino* era confesso del furto *de' panni*, colla circostanza di averlo venduto al *Sannino*; ed intese di poi dallo Scrivano *Costabile*, che per essersi a tal modo accomodata la confessione di esso *Pellaino* reo principale, il compratore del furto erasi escarcerato (209).

Si avrebbe dovuto per vestir del tutto così fatta pruova, esaminare, precedente la licenza dell' *Ordinario*, il Sacerdote *D. Carlo Jacomino*, il quale perche assente in tempo del *Sindacato*, come ho detto altra volta, non si potè perciò esaminare (210). Intanto il *Governatore*, per quanto impegnato si sia, non ha potuto finora aver dal medesimo un contrario attestato: cosa che a lui sarebbe riuscita la più facile del mondo; ed al *Querelante* la più difficile, poicche un ben degno Sacerdote, com' è pronto, ed apparecchiato a manifestare il vero, ed a scusare se stesso, e gli altri, così ripugna del tutto, ed è renitente a far il contrario.

Ora in un delitto di sua natura occulto qual altra maggiore

(208) *fol. 8. ad 9.* } *d. proc. pro indeb. excarcer. Simeonis Sannino.*
(209) *fol. 6. & a t.* }
(210) *fol. 17. ad 25. imping.*

giore pruova si ricerca per punirlo? E si dica il dippiù. In tutto il processo della inquisiziene di *Giuseppe Pellaino* trasmesso nella G. C. della Vicaria Criminale non si nomina ne pure *Simone Sannino*. Costui in tempo che il *Pellaino* era detenuto; viene carcerato ne' 6. di Agosto 1769., e non prima de' 9. del mese appresso si scarcera, vale a dire dopo il termine di giorni trentaquattro (211). In tutto il tempo che 'l Dottor *D. Vincenzo Ascione* la fe da *Governatore* nella *Torre del Greco*, egli non mai per altra causa quivi fu inquisito, o carcerato, siccome lo attesta il Mastrodatti di essa Regia Corte (212). Per quale ragione dunque tenersi carcerato il *Sannino* per lo spazio di giorni trentaquattro, se reo non era di aver comperato i *panni* rubati? E s' egli era tale, perche mandarsi via col pregiudizio altrui? Per qual cagione non nominarsi in tutto il processo ne come reo, ne come innocente? Si vuole presunzione più chiara, ed indizio più manifesto per convincer il *Governatore* del fallo commesso? Nè si taccia il resto.

Giuseppe Pellaino divenuto servo della pena accresciutagli dalla G. C. ad anni dieci di *galea*, con pubblico, e giurato atto dichiara, ch' egli depose innanzi al *Governatore*, che il furto de' *panni* suddetti avealo venduto a *Simone Sannino*, e non a persona incognita nel *Mercato di Napoli* (213). Vi vuole di più: cos'

 altro

(211) *fol. 7. proc. de indeb. excarcer. Simeonis Sannino, &c.*
(212) *fol. 10. a t. ejusd. proc.*
(213) *fol. . . . vol. document.*

altra si cerca, e si domanda per maggiormente giustificare la presente querela? E pure la G. C. riserba le ragioni al *Querelante*, ed al *Fisco*, *si quæ competunt in judicio ordinario*. E pure si esclama in contrario, che *manca interamente la pruova, come in tutte le altre, anche in questa querela .... ed in conseguenza il decreto di exulet del nostro Assessore, come per tutte le altre, è anche per questa querela iniquo, ed ingiusto. Ma dippiù è anche calunnioso, come tutti gli altri, perche una tale lacerazione di atti non si è mai fatta, ed il Sannino non fu mai inquisito, come compratore di roba rubata, nè il Giuseppe Pellaino mai lo citò, e lo dichiarò per tale nella sua deposizione*. Se con pruove sì fatte, delitti di tal natura non si vendicano, quai delitti mai punir si dovranno?

Nel successo più falli si contengono. Falsità con aperto dolo commessa in pregiudizio altrui, non che *baratterìa*. Se la confessione del *Pellaino* falsata non si fosse nella parte sustanziale, al certo che il *Sannino*, per aver comperato i *panni* a buon prezzo dalle mani di lui, che sapeasi esser ladro, perche un' altro simile furto fatto avea a *Giuditta Pandolfo*, punito si sarebbe, ed obbligato a restituire al *Querelante* la roba toltagli, o il prezzo almeno. In tal modo si sarebbe dato sfogo alla giustizia, e riparato si sarebbe il pregiudizio altrui.

Colui che per cagione del suo offizio commette qualunque sia una falsità, quandoche ogni pena condonar gli si voglia, indegno, per non dir altro, si reputa ad esercitar in avvenire simili, e diversi officj. Avverte il

il cennato *Francesco Giuseppe de Angelis*: *Nuncius vero, qui falsam fecit relationem, officio privari debet, etiam quod falsa relatio fiat in modico.... Quod locum habet in officialibus, qui in officio falsitatem committunt, nam etiam ipsi officio sunt privandi, Sanfelic. dec. 61. n. 1.... Item in feudatario, nam in casu, quo veniret puniendus pœna l. Cornel. de fals. feudo privari posset, ex quo stare non potest in Curia Regia sine decore. Afflict. dec. 404. n. 24. si quidem falsitas a nobilitate admodum aliena est, imo & hæc est proditioni affinis, & cognata, & per falsitatem homo ad nihilum redigitur, ut hæc & alia ad rem tradit Tyraq. de nobilit. c. 20. n. 121.* (214).

Colui ch' è destinato ad amministrar la giustizia, in qualunque modo l' offenda, soggiace alla pena prescritta dalla risaputa legge *Giulia repetundarum* (215). In varie maniere può offendersi (216); ma la più abo-

 mi-

(214) *de delict. & pœn. p. 1. c. 52. n. 7. ad 9.*

(215) *L. lex Julia 7. D. eod. Hodie ex Lege repetundarum extra ordinem puniuntur, & plerumque vel exilio puniuntur, vel etiam durius, prout admiserint.*

(216) *Eadem L. 7. lex Julia de repetundis præcepit, ne quis ob judicem, arbitrum, vel dandum, mutandum, non jubendum, ut judicet: neve ob hominem in vincula publica conjiciendum, vinciendum, vincirive jubendum. exve vinculis dimittendum: neve quis ob hominem condemnandum, absolvendumve: neve ob litem æstimandam, judiciumve capitis pecuniæve faciendum vel non faciendum, aliquid acceperit.*

minevole, ed intolerabile si è quella, che dal denajo deriva, onde in primo luogo si vede riposta. *Lege Julia repetundarum tenetur, qui cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob judicandum decernendumve acceperit. Vel quo magis aut minus quid ex officio suo faceret* (217). Le leggi tutte, che impegnate sono a punire severamente un tal delitto, invitano ciascuno a denunziarlo, promettendo all' accusatore e premio, e gloria. *Jubemus atque hortamur, ut si quis forte honoratorum, decurionum, possessorum, postremo etiam colonorum, aut cujuslibet ordinis, a Judice fuerit aliqua ratione concussus: si quis scit venalem fuisse de jure sententiam: si quis pœnam, vel pretio remissam, vel vitio cupiditatis ingestam: si quis postremo quacumque de causa improbum Judicem potuerit approbare: is vel administrante eo, vel post administrationem depositam in publicum prodeat, crimen deferat, delatum approbet; cum probaverit, & victoriam reportaturus, & gloriam* (218).

Nè si ripeta in contrario: *Siccome però si è trattato di formare la querela, non già di appurare il vero, tutti si sono esaminati fuorchè coloro, che ne poteano essere intesi, fra gli altri il Mastrodatti di quel tempo Giovanni Barbella, e Martino della Fragola*; poichè in luogo di costoro, che dopo del successo cominciarono a sostenere quella Mastrodattia, si sono a ragione esaminati *Gennaro Picca*, ed *Antonio Costabile*, che come Mastrodatti l' uno, e Scrivano l' altro in quel

(217) *l. 3. & 4. eod.*
(218) *L. 4. Cod. ad l. Jul. repetund.*

quel tempo della suddetta Regia Corte, ne poteano esser intesi. Tralascio il dippiù, che mi rimarrebbe a dire; e per dar l'ultima mano a questa rozza scrittura, vengo ad esporre la finale querela, che merita maggior esame, e compassione insieme.


Orsola Vitiello legittima moglie di Agnello Palmese, con dispiacere dell'animo suo, ha querelato il Govenator Ascione di averla fatta indebitamente carcerare, non una, ma ben tre volte, e di averla insieme tentata di adulterio, stando nel carcere. *Querela fatta d'Orsola Vitiello.*

Il dotto Contraddittore nella sua aringa, scrivendo a larga mano in ordine a tal querela, si è a tutto potere impegnato di dimostrar mendace, ed inverisimile la desposizione della Querelante, che avendol'a tal proposito interamente trascritta, ho piacere che si legga, affinchè ciascuno considerando le tante veridiche circostanze, che la compongono, rimaner possa a pieno persuaso della sincera verità, che in essa si contiene. Se io minutamente, a quanto egli con sommo giudizio ha scritto, risponder volessi, eccederei di gran lunga i limiti che mi ho prefisso, e dubbitarei forte di oscurare più tosto, che di chiarire la giustizia della presente querela, che da se stessa può apertamente a tutti manifestarsi. Mi ridurrò dunque per farla breve, a non perder di mira il processo d'ordine del Governatore formato, che mi sarà fedele scorta per non ismarrire la retta via di quel viaggio, che imprendo.

Non posso però, pria di pormi in cammino, far a meno

 di

di avvertire, che la rubrica di tal querela non include per querelante *Agnello Palmese*, che in tempo del *Sindacato* era assente. La rubrica questa è dessa. *De indebito arrestu Ursulæ Vitiello uxoris Agnelli Palmese absque informatione, aliisque carcerationibus, prævia subornatione ad querelam dicti Agnelli ejus viri, ad querelam dictæ Ursulæ, & Gratiæ Formisano modo, & causa, ut intus*. *A tenore della medesima* (dice il contrario Difensore) *i Querelanti sono Aniello Palmese, Orsola Vitiello, e Grazia Formisano. Ora veggasi la iniquità sul bel principio*. A sua censura sempre, le Querelanti sono solamente *Grazia Formisano*, ed *Orsola Vitiello*; poiche le parole continuate, e non interrotte dalla virgola, *prævia subornatione ad querelam dicti Agnelli ejus viri*, per servirmi delle sue espressioni, *riguardano positivamente il punto della pretesa subornazione di Aniello Palmese, perche avesse querelata sua moglie*. Sicche viene meno, e svanisce *la iniquità sul bel principio*.

Tacer non posso ancora, che il processo della inquisizione contra di *Orsola Vitiello* sia intiero, poiche la mancanza de' primi undeci fogli, come sin dal principio apertamente ho dimostrato, viene supplita da un processo di uguale numero di fogli, e di simile inquisizione a querela di *Maddalena Cocozza* contra lo stesso *Gaetano Lullo*. Sicchè dovendosi estimare tale qual al presente senz' alcun vizio apparisce, sia bene con esso alla mano esaminarsi la condotta dal *Governatore* tenuta. Ciò posto, eccomi alla querela.

Di

DI rimpetto al palagio della Regia Corte abitava *Orsola Vitiello*, donna giovane di età, e di aspetto bellissima. Su di essa il *Governatore* fissò i suoi sguardi. Preso ch' ebbe il possesso della sua carica ne' 8. di Giugno del 1769. con iscusa d' invigilare agli artefici, che quivi lavoravano, si portava bene spesso a dimostrarle con vivi segni qual era la sua intenzione. Ella, che oltre al dono della bellezza avea anche quello dell' onestà dalla natura sortito, costantemente ripugnava. Gli amorosi atteggiamenti di lui vengono di veduta comprobati da *Vincenzo Ferraro* (219), e da *Elisabetta Vitiello* avanzata in età di anni cinquantatre (220). L' onestà di lei, la bellezza, e l' età non più che di anni ventidue con giuramento viene comprobata non meno, che da sei testimonj (221).

Ben persuaso il *Governatore* di non poterla col di lei consenso conquistare, alla violenza si rivolse. Ne' 14. del seguente mese di Luglio verso le ore venti, dalla sua gente armata la fe trascinare in sua presenza, e come rea già convinta di un atroce delitto, la costituì ben presto. Si legge nella sua deposizione di aver confessato, che nell' anno antecedente d' ordine del

(219) *fol.* 16. *ad* 12. } *proc. de indeb. arres. Ursulæ*
(220) *fol.* 23. *ad* 24. } *Vitiello.*
(221) Quali sono *Micchele Perfetto*, *fol.* 5. *ad* 6. *Vincenzo Ferraro* stesso, *fol.* 7. *ad* 8., *Antonio Orlando*, *fol.* 9. *ad* 19. *Francesco Romano*, *fol.* 11. *ad* 12. *Simone di Giacomo*, e *Niccola Salzano*, *fol. seqq. acta imping*

del *Governatore Lottiero*, insieme col suo drudo *Gaetano Lullo* era stata carcerata. Che dopo più giorni era stata messa in libertà, coll' obbligo di più non conversare col medesimo. Che ciò non ostante, di essolui si era sempre compiaciuta. Ed in fine, che in tutta quella notte, fino a pochi momenti prima, che si fosse carcerata, erasi col drudo medesimo sollazzata (222).
Credibile che tanto ella volontariamente confessasse al prospetto di colui, a cui sempre si era dimostrata pudica ed onesta; a cui corrisponder non velle neppure con atteggiamenti! Credibile ch' ella come donna, contra del proprio istinto, e della naturale verecondia, sì apertamente svelasse gl' illeciti congressi tenuti con *Gaetano Lullo*! Verisimile, che ciò essendo, il *Governatore Lottiero* altra volta non la carcerasse da' 10. di Maggio del 1768., tempo in cui la mandò via, che attender si dovea per ciò fare, la venuta del successore, comecchè di lui ne fosse meno informato! Così fatta confessione, non mi saprei dire, se dalla bocca della *Vitiello*, o da quella degli altri sia stata profferita.
Ciò però non ostante, dopo una tale confessione, la *Orsola Vitiello* si consegnò alla sua madre *Grazia Formisano*: e se le ingiunse il mandato di non partirsi dalla casa di lei, salvo che ne' giorni festivi, per andar insieme ad ascoltar la messa, e di più non conversare con *Giovanna Magliuolo*, *Rosa Cozzolino*, ed *Eleonara de Vito* (223). Pria di passare ad altre violen-

(222) *fol.* 12. } *proc. inquisit. contr. Ursul. Vitiello.*
(223) *fol.* 13. }

lenze praticate dal *Goverantore*, si esamini questa la prima per pochi momenti.

I. L' *adulterio* quantunque sia delitto di pubblica ragione, onde a ciascuno ne' primi tempi lecito era di accusarlo (224); pur tuttavia, ad esempio del *parto supposto* (225), una tal' azione colle leggi del *Digesto* si ristrinse al marito soltanto (226), e colle leggi del *Codice* ad esso lui, ed a' suoi stretti Congiunti si concesse (227). In maniera che se la donna altrui, come rea

(224) *L. palam* 43. *D. de rit. nupt. Senatus censuit non conveniens esse nulli Senatori, uxorem ducere, aut retinere damnatam publico judicio, quo judicio cuilibet ex populo experiri liceat; nisi si cui lege aliqua accusandi publico judicio non est potestas.*

(225) *L.* 30. §. 1. *D. ad l. Corn. de fals. De partu supposito soli accusant parentes, aut hi ad quos ea res pertineat, non quilibet ex populo, ut publicam accusationem intendat.*

(226) *L.* 26. *D. ad l. Jul. de adult. Constante matrimonio, ab eo, qui extra maritum ad accusationem admittitur, accusari mulier adulterii non potest. Probatam enim a marito uxorem, & quiescens matrimonium non debet alius turbare, atque inquietare, nisi prius lenocinii maritum accusaverit.*

(227) *L.* 30. *Cod. eod. Quamvis adulterii crimen inter publica referatur, quorum delatio in commune omnibus sine aliqua legis interpetratione conceditur; tamen ne volentibus temere liceat fedare connubia, proximis,*

rea di altro delitto al Magiſtrato pervenga , e fuor del biſogno confeſſi di eſſer *adultera* , per non macchiarſi il nitido candore delle nozze , e ſcinderſi lo ſtretto nodo maritale, del delitto di *adulterio* ne andrà impunita (228). Quindi manifeſta coſa è a tutti, che ſenza l' accuſa del marito, i Giudici vendicar non poſſono tai delitti. Ciò eſſendo come mai potea il *Governatore*, ſenz' abuſare di ſua autorità , e ſenza offender le leggi conjugali, trattenere *Orſola Vitiello* , come *adultera* , pria che il ſuo marito *Agnello Palmeſe* la querelaſſe? Queſto graviſſimo eceſſo, e queſta violenza non mai inteſa, non merita perdono , e ad eſempio altrui , vendicar ſi conviene.

Nè ſi dica in contrario , che *Orſola Vitiello* carcerata ſi ſia per aver contravvenuto al mandato ingiuntole dal *Governatore Lottiero* , poiche gli atti di tale mandato non vi ſono ſtati giammai ; e quantunque d' ordine di lui ella inſieme con *Gaetano Lullo* trattenuta ſi foſſe in carcere da' 23. di Aprile ſino a' 10. di Maggio del 1768. (229) ; pur tuttavia ci atteſtano il Maſtrodatti di quel tempo *Martino la Fragola*, e l'*Archivario*, che in iſcritto niun atto ne fu formato (230). Si vuole è vero

mis, neceſſariiſque ſolummodo placeat deferri copiam accuſandi; hoc eſt patri, fratri, nec non patruo, & avunculo, quos verus dolor ad accuſationem impellit.... In primis maritum genialis tori vindicem eſſe oportet.. extraneos autem procul arceri ab accuſatione cenſemus.

(228) *de Afflict. dec. 176.*

(229) *fol. 25. a t.* } *vol. document.*

(230) *fol.* [illegible] . . } *vol. document.*

vero, che la infelice donna abbia ciò confessato colla propria sua bocca, ma ciò non fu a notizia del *Governatore*, se non dopo averle usata la violenza. Quando anche creder si voglia di esser seguito il mandato suddetto, come poteasi mai arrestare la contravveniente, senza prima accertar la contravvenzione, almeno con pruova stragiudiziale? Perche sfogarsi tutto lo sdegno contra di essolei soltanto, e non contra di *Gaetano Lullo* ancora, che reo insieme si volea non meno dello stesso, che d' altro simile delitto commesso in persona di *Maddalena Cocozza*?

II. Poiche non vi erano contra della *Vitiello* ne meno indizj bastanti, non doveasi in modo alcuno costituire. E' vietato per legge a' Giudici di citare, non che di costituire ciascuno per Reo, se prima per mezzo delle pruove, che costituiscono indizj a tortura, tale non apparisca (231). Il *Governatore* dunque, irregolarmente procedendo, a lei recò infamia, ed alla legge ingiuria. Nè può egli escusarsi, siccome nel suo costituto *disse*, *che per essere detta Vitiello una infame meretrice da processi dichiarata tale, non devesi ammettere a querelare .... rimettendosi a' suoi atti* (232). Ed ora, che *a' suoi atti si rimette*, può meglio intendersi, che non vi sia la pretesa mancanza degli undeci fogli anteceden-ti,

(231) *L. fin.* 17. *accusationis Cod de accusat. Non statim reus, qui accusari potuit, existimetur: ne subjectam innocentiam feriamus. Pram.* 37. §. 1. *de offic. mag. justit. Petr. tom.* 1. *rit.* 29. *n.* 2. & 3. *Capibl. in pragm.* 19. *de Baron. tom.* 1. *cap.* 98. *n.* 6.

(232) *fol.* 86. *acta origin. Syndic.*

ti, formati in tempo del *Governatore Lottiero*, altrimenti agli atti di costui ancora rimesso si sarebbe: e se i fogli mancanti suppliti non fossero da un altro processo, al certo, che rispotto non avrebbe, che ciò appariva da' *processi*, ma sì bene dal processo.

A buon conto e'vuol dire, che per esser la *Vitiello* una publica *meretrice*, senza querela del marito, per disimpegno della propria carica, poteala gastigare. Sa ognuno, che per dichiararsi tale una donna, vi abbisogna la pruova almeno di sette Testimonj, che contestano esser quella partorita, in tempo, che il marito in luogo inaccessibile da un anno erane lontano: e vi abbisognano insieme le circostanze, e conjetture, che meglio di ogn' altro han denotato il *Reggente Sanfelice* (233), ed il *Consigliere Grammatico* (234). Ciocchè per non essersi fatto, non può in modo alcuno escusarsi la violenza dal *Governatore* usata.

Ne gli giova di aggiugnere, che il *Parroco* abbia fatta fede, che la *Vitiello menando vita scandalosa per non aver dato orecchio a niuna caritativa ammonizione, era stato costretto di farne intesi li Governatori della Regia Corte per qualche opportuno riparo* (235). Poiche se tale avviso fosse stato vero l' avrebbe fatto rimanere nel processo per giustificare la sua condotta; e non si avrebbe due mesi dopo della sentenza de' *Sindacatori*, procurata sì fatta fede, di cui non saprei qual con-

(233) *dec.121.*
(234) *dec.31.n.7.*
(235) *fol.24. & a t. vol.document.*

conto si ha a tenere, e per esser privata, e per esser contraddicente a' giurati detti di sei Testimonj, che della *Vitiello* attestano la buona vita, e fama. Che poi la sua madre *Grazia Formisano* istigata da forti spiriti, abbia avuto il coraggio di querelarla di *adulterio* nello scorso anno, basta dirsi, che la sua querela non si è proseguita, per conchiudersi che la stima di lei non viene denigrata.

III. Ultimamente per qual cagione s' ingiugne mandato alla *Vitiello* di più non conversare colle tre donne *Magliuolo*, *Cozzolino*, e *de Vito*. Forse, che le medesime erano mal costumate, e disoneste? Ma non essendosi ciò provato, di buoni costumi presumer si doveano; e quindi violenza si fe alla *Vitiello* stessa, interrompendole colle medesime il commercio. Senza divagarmi di più, vopo mi è di ripigliare l' interrotto filo della storia infelice, per dimostrare le altre violenze usate.

NOn per altro fine il *Governator Ascione* rimosse la *Vitiello* dalla propria casa, consegnandola alla madre, se non per avere col mezzo di lei quell' agio, e comodo da vagheggiarla, che stando sola, ed in casa vicina, e soggetta, non mai avrebbe avuto. In fatti bene spesso, ella colà dimorando, alle ore notturne si portava a visitarla, facendole vantaggiose promesse. I suoi continui accessi, come da lei erano mal graditi, così dalla madre erano mal volentieri sofferti. Egli perciò cambiato l' amore in isdegno si rivolse altra volta, e si appigliò alla vendetta.

Non tanto ne' principj del seguente mese di Agosto dal-

la

la pesca de' coralli de' mari di *Sardegna* pervenne nella *Torre del Greco Agnello Palmese*, ch'esso *Governatore*, prima con promesse di fargli porre in mare una feluca, ed indi con minaccie di carcerazione, l' indusse a querelare sua moglie d'*adulterio*. Ne' 10. del detto mese di Agosto non potendo più reggere alla violenza fa la querela contra di essa, e di *Gaetano Lullo*, e poiche tanto comportar non potea l' animo suo, *domandò, che non fossero assoluti, e castigati secondo comandavano le leggi* (236).

I notturni accessi del *Governatore* colle sue promesse vengono comprobati non meno, che da cinque Testimonj (237); e l' avere a tal modo sedotto il *Palmese* dalla deposizione di un solo di essi (238), e da quella della *Querelante*, e della sua madre, si può ben raccogliere (239).

A vista della querela suddetta il *Governatore* in piè di essa di sua mano scrisse questo decreto; *De expositis, & contentis in retroscripta depositione diligens capiatur informatio ad finem, &c.* (240). Dopo ch' ebbe così determinato, volle, che nel giorno appresso, o sia ne' 11. del

---

(236) *fol. 14. ad 15. proc. inquisit. contr. Ursul. Vitiello.*

(237) Quali sono *Vincenzo Ferraro fol. 7. ad* 8. *Antonio Orlando fol. 9. ad* 10. *Francesco Romano fol. 11. ad 12. Simone di Giacomo fol. 13. sul 3. artic. act. imping.*, ed *Anna Cerillo*, *fol. 19. a t. proc. de indebit. arrest. &c.*

(238) *fol. 17. & a t.* } *d. proc.*

(239) *fol. 2. ad 6. & 7. ad 9.* } *d. proc.*

(240) *d. fol. 15. a t. proc. inquisit. contr. Ursul. Vitiello.*

11. del detto mese di Agosto, la *Vitiello* s' incarcerasse (241). Marcì ella nel carcere fino al dì primo del seguente mese di Settembre (242); tempo, in cui esso *Palmese* avendo fatta la scolpazione ad essolei, ed a *Lullo* (243), la venne a liberare con questo decreto. *Rubricata Ursula Vitiello excarceretur, & consignetur Agnello Palmese viro ejusdem, facta per eamdem obligatione de quiete, & honeste vivendo, & de parendo ordinibus ejusdem viri* (244). Intanto stando nel carcere non s'impedì il *Governatore* di violentarla di notte tempo, siccom' ella ha deposto (245), e può raccogliersi dalla deposizione del *Carceriere*, che gli consegnò le chiavi (246); e non s' impedì ancora di mandarle de' regali, per quelche si ha dalle deposizioni di altri due Testimonj (247). Ora si esamini per poco quest' altro passo dato dal *Governatore*.

I. Come poteasi giustamente carcerar di fatto *Orsola Vitiello*, se il marito domandato avea, *che non si fosse assoluta, e gastigata, secondo comandavano le leggi*? Se una tale domanda, ch' è direttamente contraria alla querela, la distrugge del tutto, e la rende come se non mai fatta si fosse?

(241)
(242)) Partita delle carceri *fol. 12. d. proc.*
(243) *fol. 17. & 19.*
(244) *fol. 18.*
(245) *fol. 2. ad 6. & a t.*
(246) *fol. 18. & a t.*
(247) *d fol. 16. ad 17. & fol. 23. ad 24.*
) *proc. pro indeb. carc. Ursul. Vitiello.*

II. Ma si finga, che la querela fatta si sia, onde la *Vitiello* si avesse dovuto gastigare, *secondo comandavano le leggi*. Poiche il *Governatore* non avea negli atti, ch' ella fosse *adultera*, a ragione di suo carattere scrisse il decreto, *diligens capiatur informatio ad finem, &c.* Come non vi fu persona, che contestar potesse il delitto, che le s' imputava, l'ordinata informazione non mai fu compilata. Intanto neppure presumer si potea, che la donna fosse *adultera*. Per qual ragione dunque il *Governatore*, come tale, con infamia, la fa marcire in carcere per lo spazio non meno, che di giorni ventuno? Nel tempo stesso, che ricerca la pruova per punirla, senza niuna pruova, severamente la gastiga. Mancava la fede del matrimonio contratto, che costituisce la pruova del delitto *in genere*, e mancava pur anche il detto de' Testimonj, che costituisce quella *in specie*. Potrà forse così fatta violenza escusarsi, col ricorrere di bel nuovo alla fede del *Paroco*, o alla mancanza degli undeci fogli? Se vero stato fosse il certificato del *Paroco*, si sarebbe senza fallo nel processo prodotto, come quello, che di sostegno, quantunque illegittimo, serviva alle violenti procedure di esso *Governatore*. Se vera stata fosse la mancanza de' suddetti fogli a bella posta imaginata, al certo, che come in essi, a senso del *Governatore*, altro non poteasi contenere, che la pruova dell' *adulterio*, non si sarebbe dal medesimo per tal delitto ordinata l' informazione. Ed ora molto meglio potrà comprendersi, che se il *Governatore*, senza che l' ordinata informazione, almeno stragiudizialmente, si com-

pi-

pilasse, tenne in arresto la *Vitiello* per giorni ventuno, senza niuna precedente pruova ancora, la tenne in arresto la prima volta per poche ore. Si potrà meglio assai eziandìo intendere di qual natura sieno le falsità, che si vantano.

III. Ultimamente per qual ragione si punisce, come *adultera Orsola Vitiello*, e nel tempo stesso nulla si cura del suo drudo *Gaetano Lullo*? Forse, che non si era anch' esso querelato? Si vuole pruova maggiore per dimostrare, che il *Governatore*, contra niun' altro sfogar volea lo sdegno concepito, che contra della *Vitiello*, per non aver compiaciuto le sue mal nate voglie? Ora si ripigli la storia interrotta, per sentirsi le ultime, e maggiori violenze usate.

AGnello Palmese avendo perdonata la creduta offesa alla moglie, ed a *Gaetano Lullo*, co' medesimi venuto in chiaro del vero, fuor di ogni sospetto si viveva in pace. In maniera ch' essendo imbrattato di *lue celtica*, ne' 12. di Dicembre del detto anno 1769. ne fe confidenza ad esso *Lullo*, da cui si fe nella sua casa apparecchiare i medicamenti. Il *Governatore*, come se un argo fosse, non mai perdendoli di mira, dal palagio della sua residenza si avvide, che in quella sera verso le ore quattro era a casa de' Conjugi *Gaetano Lullo*. In quel punto si appresta, e si apparecchia alla violenza. Destina la sua gente armata co' due *Servienti* della Regia Corte, e loro impone inviolabilmente la carcerazione di tutti e tre. Immantinenti così fu eseguito; onde alle cinque di quella notte gl' infelici, senza saperne la cagione, non più in

casa loro, ma nel carcere si videro (148).

Il *Governatore*, per giustificar questa mossa, nel giorno appresso spedì la citazione a' Testimonj (249), e ricevè la deposizione de' due *Servienti*, i quali soltanto affermarono gli ordini loro imposti (250). Di poi ne' 18. del detto mese di Dicembre esaminò quattro donne del vicinato, dalle quali fe deporre, che in quella notte, verso le ore cinque, si erano quei meschini carcerati per la ragione, che *Lullo* era *publico concubinario*, *Palmese era consensiente*, e la *Vitiello* al mandato ingiontole avea contravvenuto (251).

Costei stando nel carcere, non mi saprei dire, a qual fine il *Governatore* dalle mani di colui, che n' era il custode, si tolse le chiavi (252): cosa non fatta mai da' suoi predecessori (253). Creder non posso per usar forse alla *Vitiello* altra violenza, com' ella stessa ha deposto (254).

Intanto venuto era il dì 8. dell' anno appresso 1770., e tutti e tre gl' infelici marcivano in carcere, in cui per cagione dell' umido, si erano loro accresciuti li malori, che gl' affligeano. Dimandarono essi perciò al Go-

(248) Fede delle carceri *fol.* 13. & 14. *proc. inquisit. contr. Ursula Vitiello.*

(249) *fol.* 21. & *a t.*) *d. proc.*
(250) *fol.* 22. & 23.) *d. proc.*
(251) *fol.* 24. 25. 26. & 27.) *d. proc.*

(252) *fol.* 18. & *a t. d. proc. de indeb. arrest.* &c.

(253) Ciocche depongono sei Testimonj esaminati sul 4. *artic. fol.* 5. *ad* 14. *acta imping.*

(254) *d. fol.* 4. *ad* 6. *proc. de indeb. arrest.* &c.

Governatore di esser come infermi abilitati (255). Si destinarono i due Medici, e Cerusici *D. Stapino Rosapane*, e *D. Gaetano de Luca*, i quali osservato avendo i Conjugi *Palmese*, e *Vitiello*, riferirono, che tutti e due erano *tormentati da una conorreo virolenta*, *che verso le ore vespertine loro cagionava dolori gallici*, *e febre reomatica*. Avendo poi questi due diligenti periti osservato *Gaetano Lullo*, *riferirono*, *che per sua natural gracilezza*, *ed altri accagionamenti soffriva indisposizione di petto* (256).

Dopo tre giorni, o sia ne' 11. del 1720. tutti e tre si costituirono alla presenza del *Governatore*. I Conjugi confessarono, che non per altro fine *Gaetano Lullo*, in quella sera, con esso loro trovavasi, se non per apparecchiare un poco di *mercurio*, che seco, a richiesta del *Palmese* portato avea; e che non mai col medesimo per illeciti fini avevano trattato (257). Lo stesso anche *Lullo* depose (258). Ora sì, che si potrà meglio intendere, se la *Vitiello* nella sua prima deposizione confessato apertamente avesse gl'illeciti congressi tenuti con *Gaetano Lullo*, e se'l *Palmese* di sua volontà tutti e due querelato avesse di *adulterio*.

Trovandosi le cose in questi termini si legge ne' fogli bianchi del processo essersi scritto di proprio carattere dal *Governatore* colla data de' 10. del 1770. o

 sia

(255) *fol.*28. *proc. inquisit.contr.Ursul.Vitiello.*
(256) *fol* 28. *a t.*
(257) *fol.* 29. *ad* 31. } *d.proc.*
(258) *fol.*32.

ſia un giorno prima di coſtituirſi li ſuppoſti Rei, queſto decreto. *Proſequantur ordinatæ informationes contra rubricatum Cajetanum Lullo pro ſuis inquiſitionibus, & proſequatur ordinata informatio contra Urſulam Vitiello, & Agnellum Palmeſe pro eorum reſpective inquiſitionibus, & ſtantibus infirmitatibus in dicta fide enunciatis, habilitentur dicti Rubricati per dies quindecim cum cautione in forma de ſe ipſos præſentando, &c. quam citius convaluerint, & facta per eoſdem cautione ſub pœna triremium per triennium reſpectu rubricati Cajetani Lullo, & Agnelli Palmeſe, & pœnitentiæ per quinquennium reſpectu Urſulæ Vitiello de non converſando inſimul, & de honeſte vivendo, deque unanimiter convivere ſub quovis colore, & prætextu*. Ed ecco come ſempre più ſvaniſce, e vien meno la preteſa mancanza degli undici fogli, poiche dall' eſſerſi ſtabilito, *proſequantur ordinatæ informationes contra rubricatum Cajetanum Lullo pro ſuis inquiſitionibus*, apertamente ſi conoſce, che col proceſſo della inquiſizione della *Vitiello* andava unito anche quello di undeci fogli formato ad iſtanza di *Maddalena Cocozza* contra di eſſo *Lullo*.

In oſſervanza di così fatto decreto d' ordine del *Governatore* s' ingiungono i mandati non meno a' ſuppoſti Rei (259), che alla ſuddetta *Grazia Formiſano di non accoſtare più alla caſa di eſſa Vitiello ſua figlia, ſotto pena di carcere formale* (260). Ora ſi eſamini finalmente

(259) *fol.* 33. & 34. } *proc. inquiſit. contr. Urſul. Vitiello.*
(260) *d. fol.* 34.

te questa ultima violenza usata.

I. Se *Agnello Palmese* avea del tutto perdonata l' offesa, ed alla moglie, ed a *Gaetano Lullo*, senza nuova sua querela, non poteansi costoro per lo stesso delitto carcerare. Nè si dica, che l' una fu carcerata per aver contravvenuto al mandato, e l' altro perch' era *pubblico concubinario*. Poich' ella essendosi obbligata *de quiete, & honeste vivendo, & de parendo ordinibus sui viri*, quando che a tal obbligo adempito non avesse, il marito soltanto, e non altri avea azione di dolersene. Poiche se *Lullo* fosse stato *pubblico concubinario*, stabilito non si sarebbe: *prosequantur ordinatæ informationes, &c.* E quel ch' è più, per qual ragione si carcera il *Palmese*, *come consentiente*, quando la legge espressamente prescrive. *Probatam enim a marito uxorem, & quiescens matrimonium non debet alius turbare, atque inquietare, nisi prius lenocinii maritum accusaverit*. Chi mai ardì di accusar per tale il *Palmese*, o con legittima dinunzia, come si conveniva (261), o almeno a voce? Quindi ognuno comprende quanto irregolare, ed ingiusta sia stata la di loro carcerazione.

II. E

(261) *L. 16. Cod. de accusat. In causis criminalibus dignum est, ut inscriptiones proponantur, quæ magnitudinem videlicet criminis, tempusque designent: ut alterutram partem digna legum tenere possit auctoritas. Quod si fuerit statutum forte contemptum, hi, qui ex officio ingrediuntur secretarium, quinque librarum auri, condemnatione ferientur.*

II. E si finga, che il supposto delitto si fosse dinunziato. Come poteansi mai ne' 12. del detto mese di Dicembre carcerare i pretesi Delinquenti, quando per non essersi venuto in chiaro del delitto medesimo nel giorno appresso si stabilì, che si compilasse la informazione? Non vi è pruova della flagranza; e quantunque sei gforni dopo esaminate si fossero le donne del vicinato, pure altro non contestarono, che la diloro seguita carcerazione. Nè dir poteano di più, poiche se *Gaetano Lullo* reo stato fosse del supposto delitto, senza fallo, che dopo il termine di giorni ventisei, si sarebbe trovato anch' esso imbrattato dal male medesimo, perche attaccaticcio, di cui li Conjugi suddetti abbondavono. Qual maggior pruova dunque può ricercarsi, per dimostrar apertamente la innocenza di coloro, che come Rei convinti si ferono marcir in carcere, quantunque infermi, per lo spazio non meno, che di giorni ventinove.

III. Finalmente se il *Governatore* nel mese di Luglio del 1769. riconobbe *Grazia Formisano* per donna sì onesta e pudica, che a niun' altra meglio, che ad essa seppe affidare *Orsola Vitiello*, come potea, senz' alcuna pruova in contrario ne' primi giorni dell'anno appresso 1770. vietarle *di più accostare nella casa di lei sotto pena di carcere formale*? Ora potrà ben comprendersi, che tanto ei fece, per vendicarsi della *Formisano* stessa, che mal soffrendo i dilui notturni accessi, insinuava bene spesso alla *Vitiello* di esser salda nel suo proponimento.

Tanto a creder mio potrà bastare, acciocchè il *Gover-*

nato-

natore rimanca a pieno convinto reo delle tante ingiuſte ed indebite carcerazioni, e delle violenze uſate alla *Vitiello* ſtando nel carcere, che oltre alle ſuddette pruove per accertarſi, baſterebbono i ſoli indizj, e le ſemplici conjetture (262). Ora ſe tanto il *Governatore*, abuſando della autorità conferitagli, ha oſato di fare, cagionando altrui grave pregiudizio, e perpetua infamia, il ſoffra ſe può la ſomma giuſtizia del S. R. C.

Soffra ſe può la ſomma giuſtizia del S. R. C., ch'egli ſenza eſſer approvato dalla *Regia Giunta*, ſiccome dalla fede negativa, che ſi è prodotta (263), ſi ha arrogata la facoltà di decidere ne' termini di giuſtizia le cauſe civili, e criminali. La legge preſcrive eſpreſſamente, che colui che tale giuriſdizione ſi uſurpa, ſoggiacer debba *alla pena di docati mille*, ed inſieme *a pena corporale* (264). Egli per tal pena sfuggire, vanta di eſſer Avvocato di queſta fedeliſſima Città ſin dal 1767. Il documento, che ne adduce è concepito *colla eſpreſſa condizione però, che in caſo di vacanza di ciaſcheduna piazza di Avvocato ordinario proviſionato di eſſa Città .... non poteſſe pretendere graduazione nella proviſta di detta carica, ſe non quella, che acquiſterà co' proprj meriti, e co' ſervigj che preſterà alla Città ſuddetta*. Il privilegio, che ſi vuole,

(262) *Cap. præterea, & cap. hominis de Teſtib.*
(263) *fol. 111. act. origin. Syndic.*
(264) *Prag. 23. de Officialibus, & de his, quæ eis prohibentur.*

le, ch' abbia la Città medesima, non potrà certamente stendersi in pregiudizio del *Regio Fisco*, per coloro altresì, che in fatti non la difendono, ed aspirar non possono, in caso di vacanza, ad occupare le cariche degli ordinarj Avvocadi. Quindi l' addotto documento, non credo, che molto giovar gli possa.

Tanto meno giovar gli potrà il dire, *che avvedutamente siasi formata una irregolarissima, ed iniqua processura per dar sussistenza ad ingiustissime, e calunniose querele: che dopo minuto, e rigoroso esame non si trova neppure una semplice negligenza, di cui accusar egli si possa: e che tutte le carte contro di lui compilate, ed il decreto stesso de' Sindicatori, non sono, che vani vapori, &c.* Poiche se potessero i *Querelanti* al prospetto del Supremo Senato, in un tempo stesso, profferire le giuste diloro accuse, non si rimarrebbe massimamente la *Università* della *Torre del Greco* di rinfacciargli, come dopo averlo per ben due volte nominato, in preferenza degli altri, per suo *Governatore* abbia osato di usurparle la giurisdizione, ed i fiscali proventi. Non mancherebbono i dilei Contadini di gravemente dolersi di lui per averli fatto, senza giusta causa, carcerare, in tempo che tranquillamente cogli strumenti rurali n' andavano a coltivar i terreni. Non cessarebbe *Vincenzo Ciavolino* di esclamare, che d' ordine suo sia stato ingiustamente, e con violenza sottratto dal sagro asilo, in cui ben sicuro credea di rimanere. Non si tratterrebono *Marzia Brancaccio*, la sua figlia *Maria Cerrito*, e *Carmina Accardo* di dirgli, che quella giustizia, che da essolui, dopo

po esser state gravemente offese, loro fu costantemente denegata, ora dal S. R. C. a ragione l' implorano. Non s' impedirebbe *Tommaso Castellano* di esclamare, che da innocente qual era per isfogar l' odio contra di lui concepito, l' accusò reo di aver sottratto dalle mani de' *Birri Gennaro Vitiello*. Gridarebbe *Domenico Porzio*, che per aver cambiata la confessione di *Giuseppe Pellaino* nella parte più sostanziale, la roba rubatagli non abbia potuto più riavere. Si udirebbe da per tutto la querula voce di *Orsola Vitiello* giustamente dolersi dell' infamia cagionatale, e delle tante violenze usate. Sin' anche i gravissimi *Ministri* della *Regia Giunta* il riprenderebbono, come senza la diloro approvazione abbia osato di esercitar da Giudice la Regia giurisdizione. Gli *Accusatori* tutti da giusto dolore mossi, e da manifesta ragione spinti ad una voce direbbero: *Dignum est enim, ut qui in tot præsumpsit offendere, pœna multiplici castigetur* (265). Ch'è quanto a favore di essi ho potuto notare, e pregando il S. R. C. a compatire la mia debolezza, che per l' angustia del tempo si è resa maggiore, ed esso Dottor *D. Vincenzo* insieme, se in avvedutamente trasportato dalla difesa della causa, mi sia imbattuto in cosa di suo dispiacere, nulla dico di più, e pongo fine.

Cetera, &c.

Napoli 23. Marzo 1772.

Gaetano Fortunato.

---

(265) *Summ. Pontif. Innoc. IV. in cap. 1. §. Sciturus in fin. de sent. & re jud.*